

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

491^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1975

(Notturna)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (2170);

« Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie » (1511), d'iniziativa del senatore Borsari e di altri senatori;

« Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare » (1876), d'iniziativa del senatore De Ponti e di altri senatori;

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro » (1919), d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori;

« Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari » (1942), d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2170:

ASSIRELLI	Pag. 23174, 23176
BERGAMASCO	23163 e <i>passim</i>
BONINO	23169, 23171
* BORRACCINO	23157, 23172
* BORSARI	23158, 23164, 23165
BUZIO	23175
CAROLLO	23187
CIPELLINI, <i>relatore</i>	23157 e <i>passim</i>
* COLAJANNI	23181, 23183
CUCINELLI	23185
* DE PONTI	23181
MAZZEI	23190
NENCIONI	23188
* OSSICINI	23190
PANDOLFI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	23167, 23179
PAZIENZA	23157 e <i>passim</i>
POERIO	23163, 23165
SAMMARTINO	23167, 23168
SEGNANA	23159, 23168
VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>	23156 e <i>passim</i>
ZUGNO	23163 e <i>passim</i>

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (2170);

« Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie » (1511), d'iniziativa del senatore Borsari e di altri senatori;

« Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare » (1876), d'iniziativa del senatore De Ponti e di altri senatori;

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro » (1919), d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori;

« Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in

materia di cumulo fiscale dei redditi familiari » (1942), d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2170

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni »; « Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie », d'iniziativa del senatore Borsari e di altri senatori; « Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare », d'iniziativa del senatore De Ponti e di altri senatori; « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro », d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori; « Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari », d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 23.

Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del de-

creto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito d'imposta di lire centoventimila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974.

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni e la detrazione di lire 36.000 previsti nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a lire 42.000.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « lire 120.000 » con le altre: « lire 200.000 ».

23.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,
FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

Al primo comma, penultimo rigo, sostituire la parola: « centoventimila » con l'altra: « trecentomila ».

23.2 BORRACCINO, BORSARI, MARANGONI,
PINNA, POERIO, DE FALCO, FAB-
BRINI

In via subordinata all'emendamento 23.2, al primo comma, penultimo rigo, sostituire la parola: « centoventimila » con l'altra: « duecentomila ».

23.3 BORRACCINO, BORSARI, MARANGONI,
PINNA, POERIO, DE FALCO, FAB-
BRINI

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta è elevato a lire centoventimila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente autonomo o d'impresa della moglie ».

23.4

IL GOVERNO

V I S E N T I N I , Ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , Ministro delle finanze.
L'emendamento governativo riguarda l'attribuzione del credito di imposta nel caso di cumulo relativamente all'anno 1974. Il disegno di legge governativo prevedeva il credito di imposta nella misura di lire 100.000 e soltanto quando i redditi che avevano concorso a formare il cumulo fossero redditi da lavoro. La Commissione ha proposto — e il Governo si è dichiarato completamente d'accordo — di estendere il credito di imposta anche al caso in cui i redditi della moglie siano da impresa, nel limite della stessa cifra di 100.000 lire.

La Commissione però ha ritenuto anche di elevare la cifra a 120.000 lire. Sembra ora al Governo che, in relazione a quanto è stato disposto dall'articolo 3 in via generale per il cumulo, possa essere opportuno concedere il credito di imposta, sia pure nella misura dimezzata di 60.000 lire, anche

quando redditi di altra natura abbiano concorso a formare il cumulo. L'articolo viene scritto di nuovo per ragioni di chiarezza, ma questa è la sostanza dell'emendamento proposto dal Governo.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Dopo la presentazione da parte del Governo dell'emendamento 23.4, l'emendamento 23.1 deve considerarsi come subemendamento all'emendamento governativo: il credito di imposta è elevato a lire 120.000 nel testo proposto dalla Commissione, mentre noi intendiamo portarlo a lire 200.000, se vi è il concorso dei redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, della moglie.

B O R R A C C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R R A C C I N O . Signor Presidente, anche noi intendiamo ripresentare come subemendamenti all'emendamento 23.4 del Governo i nostri primitivi emendamenti. Lo scopo è di alleviare l'effetto dell'imposizione fiscale per il 1974. Noi abbiamo avuto durante questi mesi impegni ed assicurazioni da varie parti politiche che l'effetto del cumulo sarebbe stato esaminato anche per il 1974 e che il Parlamento sarebbe stato libero di decidere in proposito.

Riteniamo che, sulla base di quanto testè dichiarato dall'onorevole Ministro, sia possibile elevare la cifra di 120.000 lire, che si riferisce al concorso di redditi da lavoro dipendente, a lire 300.000. In questo modo riteniamo che si possa effettivamente venire incontro alle esigenze dei lavoratori alleviando l'effetto fiscale sul cumulo dei redditi derivanti da lavoro dipendente.

È in questo senso che, riferendoci in maniera particolare alla voce 120.000, proponiamo con il nostro subemendamento di portarla a lire 300.000 e in via subordinata a lire 200.000.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Governo, il parere del relatore è favorevole. Vorrei però fare una proposta di emendamento che sottopongo non soltanto al Governo ma anche ai colleghi Pазienza ed altri, Borracchino, Borsari ed altri, e che riguarda il credito d'imposta. La proposta è quella di elevare il credito d'imposta da 120.000 lire a 150.000 lire.

Per quanto riguarda gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3 esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. La cifra che il relatore propone di sostituire, accettando l'emendamento governativo, è nella seconda parte dove si dice: « il credito d'imposta è elevato a 120.000 lire », lasciando a 60.000 lire l'altra. Io ho illustrato in Commissione come il credito d'imposta abbia un costo estremamente pesante che viene aumentato anche con la estensione che motivi di opportunità consigliano. Di fronte all'autorità e all'impegno del relatore, che ancora una volta ringrazio, nel seguire e nel consigliarci in questa materia, pur dovendo dichiarare che il costo è alto e che veramente questa cifra deve essere considerata di soddisfazione di tutti, mi adegua all'emendamento del relatore e quindi lo accetto; accetto cioè che, secondo la proposta del relatore, la cifra di 120.000 sia portata a 150.000 lire.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti sono contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Pazienza, insiste per la votazione dell'emendamento 23.1?

P A Z I E N Z A . Do atto al relatore della proposta mediatrice e al Governo di averla accettata; per conto mio ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione degli emendamenti 23.2 e 23.3.

* **B O R S A R I .** Onorevole Presidente, a questo punto riteniamo di dover fare una precisazione. A nostro avviso gli emendamenti che abbiamo presentato, in particolare il principale, erano più corrispondenti all'attesa cretasi nel paese; attesa da noi condivisa mentre altri, come ho già avuto occasione di dire in sede di discussione generale — strumentalizzando in modo molto aperto questo fatto prima del 15 giugno — aveva promesso agli elettori la correzione degli effetti del cumulo con un provvedimento che sarebbe stato adottato. (*Interruzioni dal centro*). Il fatto che una promessa del genere non abbia poi pagato non è colpa mia: prendetevela con gli elettori o meglio con Fanfani.

Mi preme sottolineare questo dato di fatto anche perchè si arrivi ad essere coerenti quando si parla di cose serie.

L'onorevole Ministro dice che la perdita del gettito per la restituzione di questo credito di imposta risulterebbe molto pesante per l'erario. Non è che io neghi questo. Indubbiamente con dei calcoli è facile arrivare a vedere che l'onere non è indifferente. Però prima di assumere certe posizioni, come hanno fatto esponenti responsabili dei partiti di Governo, facendo, come ho detto stamattina, di questo argomento il cavallo di battaglia di tutta la campagna elettorale e vestendo i panni dei paladini dell'equità e della giustizia tributaria, sarebbe stato bene pensare e riflettere.

A questo punto però non vogliamo tirare la corda oltre. Apprezziamo lo sforzo che ha fatto il relatore per cercare di trovare una mediazione. Però vorrei dire al senatore compagno Cipellini che ci auguriamo di non trovare più nè lui nè i suoi compagni di partito nella funzione di mediatori. Ci auguriamo di riuscire invece a determinare insieme un diverso modo di valutare le cose.

Detto questo, ritiro gli emendamenti che ho presentato insieme al collega Borraccino e agli altri colleghi rimettendomi alla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, avvertendo che alla quart'ultima riga la dizione: « lire 120 mila » va sostituita con l'altra: « lire 150 mila ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 9 e 14 nonchè la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le disposizioni dell'articolo 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La disposizione dell'articolo 10 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assog-

gettati a tassazione separata devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si provvederà a integrare e coordinare le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600 e 602, con le disposizioni contenute nella presente legge.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 8 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 23 e la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*) relativa all'elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 24.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Le disposizioni dell'articolo 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano alle ritenute degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi a norma del secondo com-

ma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si provvederà ad integrare e coordinare le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600 e 602 con le disposizioni contenute nella presente legge, intendendosi fin d'ora abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge ».

24. 1 **PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO**

Al settimo comma aggiungere il seguente periodo: « Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto ».

24. 2 **SEGNANA**

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S E G N A N A . A nome della Commissione, sull'emendamento 24. 1 esprimo parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 24. 2, mi rimetto al Governo.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.* Il Governo è contrario all'emendamento 24. 1 e favorevole al 24. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24. 1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24. 2, presentato dal senatore Segnana. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

491ª SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 OTTOBRE 1975

T O R E L L I , Segretario:

Art. 25.

Il punto n. 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono

deducibili nella misura forfettaria dell'1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi ».

(È approvato).

Art. 26.

La tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 637, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)					a) Aliquote sul valore globale dell'asse eredi- tario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
						Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre	1	fino a	2	—	—	—	3
»	2	»	3,5	—	—	3	4
»	3,5	»	5	—	3	4	6
»	5	»	15	—	5	7	10
»	15	»	30	—	8	11	15
»	30	»	50	3	9	12	17
»	50	»	100	5	11	15	20
»	100	»	175	8	12	17	22
»	175	»	250	11	14	19	24
»	250	»	350	15	15	20	25
»	350	»	500	19	16	21	26
»	500	»	700	23	17	22	27
»	700	»	1.000	27	18	23	28
»	1.000			31	19	24	29

491ª SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPHICO

2 OTTOBRE 1975

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 26.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

La tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita, per le successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalla seguente:

oltre 2	fino a 3,5	—	—	—	3
oltre 3,5	fino a 5	—	—	3	4

oltre 5	fino a 10	—	3	4	6
oltre 10	fino a 20	—	5	7	10
oltre 20	fino a 50	—	8	11	15
oltre 50	fino a 100	3	12	15	20
oltre 100	fino a 175	5	16	20	25
oltre 175	fino a 250	8	20	25	30
oltre 250	fino a 350	11	25	30	35
oltre 350	fino a 500	15	30	35	40
oltre 500	fino a 700	19	35	40	45
oltre 700	fino a 1.000	23	40	45	50
oltre 1.000	fino a 1.300	27	45	50	55
oltre 1.300		31	50	55	60

26.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

Sostituire la tariffa con la seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sulle quote di eredità devolute a coniuge, ascendente e discendente in linea diretta	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle ed affini in linea retta	Altri paren- ti fino al IV grado e affini fino al III grado	Altri soggetti
oltre 2	fino a 3,5	—	—	3
oltre 3,5	fino a 5	—	3	4
oltre 5	fino a 10	3	4	6
oltre 10	fino a 20	5	7	10
oltre 20	fino a 50	8	11	15
oltre 50	fino a 100	12	15	20
oltre 100	fino a 175	16	20	25
oltre 175	fino a 250	20	25	30
oltre 250	fino a 350	25	30	35
oltre 350	fino a 500	30	35	40
oltre 500	fino a 700	35	40	45
oltre 700	fino a 1.000	40	45	50
oltre 1.000	fino a 1.300	45	50	55
oltre 1.300		50	55	60

26.2

BERGAMASCO, BALBO

491ª SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 OTTOBRE 1975

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa alle-

gata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul va- lore globale del- l'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri paren- ti fino al quarto gra- do e affini fino al ter- zo grado	Altri soggetti
oltre 1 fino a 5	—	—	—	3
oltre 5 fino a 10	—	—	3	4
oltre 10 fino a 15	—	3	4	6
oltre 15 fino a 20	—	5	7	10
oltre 20 fino a 30	—	8	11	15
oltre 30 fino a 50	3	9	12	17
oltre 50 fino a 100	5	11	15	20
oltre 100 fino a 175	8	12	17	22
oltre 175 fino a 250	11	14	19	24
oltre 250 fino a 350	15	15	20	25
oltre 350 fino a 500	19	16	21	26
oltre 500 fino a 700	23	17	22	27
oltre 700 fino a 1.000	27	18	23	28
oltre 1.000	31	19	24	29

Nel caso di trasferimento di proprietà di retto-coltivatrice nell'ambito della stessa famiglia, le aliquote dell'imposta di successione, sia sull'asse ereditario che sulle quote di eredità — con esclusione di quelle di cui alla colonna "altri soggetti" —, si intendono diminuite di due punti fino al valore imponibile di cinquanta milioni di lire compresi ».

26.3 POERIO, BORSARI, MARANGONI, PINNA, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI

Dopo la tabella aggiungere il seguente comma:

« Nota: Le aliquote sono ridotte di due punti quando il valore imponibile non supera lire 80 milioni e i trasferimenti avvengono a favore di collaterali, affini in linea retta, altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado ».

26.4 ZUGNO, BARRA, LEGGIERI, BERTOLA, BALDINI, CALVI, COLELLA, SANTALCO, TIRIOLO

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . L'emendamento 26.1 contiene una nuova tabella delle imposte di successione. Nella tabella proposta dal Governo colpiamo addirittura un imponibile da uno fino a due milioni, mentre con l'emendamento da noi presentato si propone di partire da due milioni fino a tre milioni e mezzo e così via con tutte le diversificazioni di aliquote atte a rendere meno gravosa l'imposta sulle successioni che oggi comincia ad essere piuttosto pesante.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Per l'emendamento 26.2 vale quanto detto per l'emendamento all'articolo 18 contenente la tabella delle imposte sulle persone fisiche in relazione al mancato recepimento del fenomeno inflazionistico.

P O E R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Con l'emendamento 26.3 poniamo tre questioni: vogliamo stabilire che le modifiche proposte valgono per le successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della presente legge; chiediamo una variazione di aliquota fino a 30 milioni con scaglioni diversi da quelli proposti dal Ministro; proponiamo che le aliquote dell'imposta di successione sia sull'asse ereditario che sulle quote di eredità, con esclusione di quelle di cui alla colonna « Altri soggetti », nel caso di trasferimento di proprietà diretta coltivatrice nell'ambito della stessa famiglia siano diminuite di due punti fino al valore imponibile di 50 milioni compresi.

Concludo facendo osservare che anche altri si pongono il problema in senso più generale, come avviene con l'emendamento 26.4.

Z U G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 26.4 mira in sostanza a ripristinare una agevolazione che esisteva prima della legge delega tributaria n. 825 del 1971: esisteva allora una disposizione di legge che prevedeva l'esenzione dall'imposta di successione per i trasferimenti per successione o per donazione di terreni nell'ambito della famiglia di coltivatori diretti. Per esempio in media, quando c'erano tre eredi, si arrivava a 50 milioni circa. Si considerava il terreno di una modesta azienda familiare come strumento di lavoro, non come capitale.

Le difficoltà che vive l'agricoltura, i valori che i terreni hanno acquistato particolarmente in questi ultimi due o tre anni inducono a non taglieggiare le famiglie coltivate dirette anche nel momento del trasferimento per successione, inducono a riconsiderare il problema e naturalmente a proporre, se non delle esenzioni complete a certi livelli, almeno delle riduzioni di aliquota. Infine l'importo di 80 milioni non è altro che l'equivalente dei 50 milioni del 1970-71 rivalutato ai valori della moneta attuale.

Mi auguro che da parte del Governo ci sia una particolare sensibilità, del resto già dimostrata in Commissione dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3, mentre per l'emendamento 26.4 mi rimetto al Governo.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. L'emendamento proposto dal senatore Poerio e da altri senatori per quanto riguarda la prima parte, cioè le successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, può essere accettato. È evidente infatti

che una nuova tariffa può valere solo per le successioni apertesì dopo l'entrata in vigore della legge dato che il presupposto del credito di imposta è rappresentato appunto dalla morte del *de cuius*. Su questo non doveva esserci il minimo dubbio, comunque posso accettare l'emendamento per la prima parte.

Non posso invece accettare, per le ragioni che già ho esposto in Commissione e che sarebbe troppo lungo ripetere qui, la revisione delle aliquote e delle percentuali.

Per quanto riguarda la nota finale dello emendamento Poerio e la nota dell'emendamento Zugno, devo far presente una difficoltà tecnica: si dice che l'imposta è alleggerita con lo scivolamento di due punti quando nell'imponibile venga compreso un fondo rustico di coltivatore diretto purchè la trasmissione di valore non sia superiore a 50 o ad 80 milioni.

È chiaro che 50 milioni sono già una cifra cospicua, comunque il problema è un altro. La proposta infatti non può essere accolta in questi termini perchè, siccome l'imposta colpisce l'asse globale, cioè è praticamente un'imposta patrimoniale sul patrimonio complessivo del *de cuius*, sarebbe sufficiente una piccola frazione, supponiamo un milione, di beni di coltivatore diretto per portare alla riduzione dell'aliquota di due punti su tutti gli altri beni.

ZUGNO. No!

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Se mi dice di no sono d'accordo, però con la formulazione attuale c'è il rischio che anche altri beni che non c'entrano niente con l'attività di coltivatore diretto possano beneficiare della riduzione. Quindi non è una modifica di sostanza, ma è un modo tecnicamente corretto per raggiungere il risultato che si vuole raggiungere.

Bisogna operare una riduzione di imponibile sul terreno del coltivatore diretto, con i relativi fabbricati. Ecco allora che l'emendamento governativo 26.0.5 risolve anche il secondo problema perchè, siccome nell'applicazione dell'imposta per le norme dell'im-

posta successiva si fa riferimento ai diversi eredi, quando c'è un bene che ha formato oggetto di riduzione, ne gode colui che acquisisce quel bene e non gli altri eventuali eredi che abbiano ereditato altri beni. Di qui la proposta che, ripeto, è puramente tecnica.

Debbo rilevare che il 20 per cento è insufficiente rispetto alla riduzione che doveva essere fatta e che quindi si dovrà stabilire una riduzione del 40 per cento. Però, tecnicamente, questo è il modo per arrivarci.

Pregherei quindi l'Assemblea di non accogliere gli emendamenti all'articolo 26 (tranne la parte iniziale dell'emendamento 26.3) e di accogliere l'emendamento governativo 26.0.5 con la modifica del 20 per cento che diventa 40 per cento perchè questo era l'impegno assunto in Commissione.

BORSARI. Vorrei fare una domanda al Ministro. Nell'emendamento 26.0.5 del Governo è detto: « in linea retta ». Non comprendiamo gli altri casi di successione.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. In linea retta vuol dire solo figli.

* BORSARI. Quindi è limitativo, per quanto riguarda i legami di parentela, rispetto al nostro emendamento. La nostra modifica non era solo formale, ma anche sostanziale.

Pregherei il Ministro di spiegarci perchè non è possibile accettare un'estensione quando si tratta sempre di successioni nell'ambito della famiglia coltivatrice diretta, che oggi è così difficile conservare unita e legata alla terra e alla continuità della sua coltivazione, nel caso di altri ordini e gradi di parentela, escludendo gli altri soggetti dell'ultima colonna.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Mi pare effettivamente che sia troppo esteso dire « nell'ambito della stessa famiglia » con ciò tra l'altro indicando qualcosa di non determinato. Altri emendamenti stabiliscono dei limiti; e allora diciamo tra fratelli e sorelle, ma non indeterminatamente « nell'ambito della stessa famiglia ».

Io limiterei il riferimento ai fratelli e alle sorelle, se questo è il desiderio, ma mi sembra eccessivo, ad esempio, riferirsi anche ai cugini.

* B O R S A R I . Va bene, signor Ministro. Per quanto ci riguarda possiamo convenire, anche perchè, purtroppo, la vecchia, patriarcale famiglia contadina è scomparsa.

P R E S I D E N T E . Senatore Pazienza, insiste per la votazione dell'emendamento 26.1?

P A Z I E N Z A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26.1, del senatore Pazienza e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento 26.2?

B E R G A M A S C O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26.2, dei senatori Bergamasco e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Poerio, insiste per la votazione dell'emendamento 26.3?

P O E R I O . Ritiriamo l'emendamento 26.3, fatta eccezione per la parte iniziale, accettata dal Governo, e voteremo quindi a favore dell'emendamento del Governo 26.0.5, con la modifica indicata dal Ministro.

P R E S I D E N T E . Senatore Zugno, insiste per la votazione dell'emendamento 26.4?

Z U G N O . Onorevole Presidente, siccome giustamente il Ministro ha rilevato che

la dizione dell'emendamento potrebbe comprendere anche beni non strettamente riferibili alla azienda agricola, credo che si potrebbe formulare un emendamento in cui il valore imponibile è ridotto ad esempio del 40 per cento quando si riferisce a terreni e ad aziende agricole di valore non superiore a lire 80 milioni e i trasferimenti avvengono a favore di collaterali o affini in linea retta.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.* Ma questo è contenuto nel testo governativo! Per escludere che basti un millimetro o mille lire di fondo coltivatore per attribuire il beneficio senza limiti a tutti gli altri questo è il procedimento tecnico da seguire: « Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge o di fratelli o sorelle » — mettiamo questa aggiunta — « l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni murali, di valore inferiore a lire cinquanta milioni » — e insisto: cinquanta milioni — « devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotta del quaranta per cento » — questo lo rettifico io stesso — « alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica... ».

Z U G N O . Ritiro l'emendamento 26.4 aderendo all'emendamento 26.0.5 del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la parte iniziale dell'emendamento 26.3, del senatore Poerio e di altri senatori, accettata dal Governo, fino alle parole: « è sostituita dalla seguente: ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame di alcuni articoli aggiuntivi. Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Bergamasco e Balbo.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. ...

« È esente dall'imposta sulle successioni e donazioni, se inferiore al valore di lire 50 milioni, l'immobile o porzione di immobile ad uso di abitazione unifamiliare di proprietà del defunto a condizione che:

1) si tratti di immobile o di porzione di immobile non di lusso ai sensi delle vigenti disposizioni;

2) si tratti dell'unico immobile o porzione di immobile di proprietà del defunto;

3) sia devoluto al coniuge od ai figli che di fatto già lo abitano ».

26.0.2

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, l'emendamento 26.0.2 tende a esonerare dall'imposta di successione e donazione il coniuge e i figli che ereditano l'appartamento nel quale già vivono, a condizione che si tratti di immobile non di lusso, che si tratti dell'unico immobile o porzione di immobile di proprietà del *de cuius*, che non sia superiore al valore di 50 milioni e che appunto sia già abitato dal coniuge e dai figli.

In tali casi ci sembra che l'aver acquisito detto immobile non muti e non migliori in nulla la posizione economica degli eredi, mentre la casa rappresenta una primaria esigenza di vita, alla quale sarebbe doloroso se qualcuno dovesse rinunciare non avendo altri mezzi per assolvere il debito fiscale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , *relatore.* Il parere è contrario.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.2.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Il mio Gruppo vota a favore di questo emendamento perchè si tratta dell'unico immobile non di lusso abitato dai figli del congiunto che diventino eredi. È la casetta che viene trasferita da padre in figlio, l'unica casetta, non di lusso, la sola abitata dai parenti. Per questi motivi votiamo a favore dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 26.0.2, presentato dai senatori Bergamasco e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Sammartino e da altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. ...

« I termini previsti dall'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978 ».

26.0.3 S A M M A R T I N O , P A C I N I , Z A C C A R I , S A N T I , S A L E R N O , S A N T A L C O , C A S S A R I N O

S A M M A R T I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A M M A R T I N O . Signor Presidente, sarò brevissimo. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al secondo comma, stabilisce che « il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 461 in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1975, è esente dalla imposta locale sui redditi per venticinque anni ».

Il 31 dicembre prossimo, dunque, verrà a scadere il termine per l'applicazione del beneficio della esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi alle case da abitazione non di lusso, case popolari, case economiche, come definite dall'articolo 64 della legge 1034 che ho ricordato, la quale concerneva provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

Sarà superfluo sottolineare i motivi che, in una fase congiunturale qual è quella che il settore dell'edilizia sta attraversando nell'ambito della generale crisi della nostra economia, postulano l'esigenza di evitare che ad un così importante settore produttivo venga a mancare il sostegno di una agevolazione tributaria la cui carica incentivante è incontestabile. Si tratta di una proroga ben delimitata nel tempo: 31 dicembre 1976. Entro questa data debbono essere iniziati i lavori. Il 31 dicembre 1978 è la data entro la quale i lavori debbono essere stati completati. È dunque, come ho detto, una proroga molto limitata ma che, a nostro avviso, dovrebbe concorrere al rilancio dell'attività del settore edilizio, attualmente in fase di acuta recessione. Di qui, onorevoli colleghi, l'emendamento che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione, grazie al consenso, ce lo auguriamo, dell'onorevole relatore e del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Mi rimetto al Governo.

P A N D O L F I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei osservare al senatore Sammartino che il Governo condivide l'intento che è alla base dell'emendamento da lui presentato, ma ha qualche riserva sul modo con cui l'emendamento è stato formulato. Il riferimento all'articolo 38 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 non è del tutto chiaro, quando si stabilisce che vengono prorogati due termini contenuti nel secondo comma: in realtà tale comma contiene soltanto un termine, esattamente quello del 31 dicembre 1975. È pur vero che implicitamente può dedursi che l'altro termine sia quello della data di entrata in vigore del decreto n. 601, cioè il 1° gennaio 1974, ma il riferimento testuale non risulta sufficientemente sicuro. Pertanto pregherei il senatore Sammartino di consentire ad una riformulazione dell'emendamento. Poiché si tratta — lo dico per migliore conoscenza della sostanza della norma — di estendere l'esenzione venticinquennale dall'ILOR a quei fabbricati la cui costruzione inizi prima della fine del 1976 e termini entro il 1978, conviene menzionare espressamente i due termini.

Quindi mi permetterei di presentare il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. ...

« Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1976 e che siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1978, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni ».

26.0.6

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Senatore Sammartino, insiste per la votazione dell'emendamento 26.0.3?

S A M M A R T I N O . Signor Presidente, le modifiche testè proposte dal Governo ci trovano concordi. Perciò le accettiamo e ritiriamo l'emendamento 26.0.3.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 26.0.6 presentato dal Governo.

C I P E L L I N I , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 26.0.6, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Segue un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Segnana. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. ...

« Gli scaglioni dei corrispettivi previsti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640, in attuazione del punto 6) dell'articolo 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono sostituiti dai seguenti: corrispettivi fino a lire 500 nette, corrispettivi da lire 501 a lire 2.000 nette; corrispettivi da lire 2.001 a lire 10.000 nette; corrispettivi superiori a lire 10.000 nette ».

26.0.4

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Si tratta praticamente di aggiornare gli scaglioni dei corrispettivi previsti dalle imposte sugli spettacoli.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Esprimo parere contrario.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Pregherei il senatore Segnana di ritirare il suo emendamento perchè noi introduciamo qui una materia non pertinente. Si tratta di un problema piuttosto vasto che riguarda anche tutta l'attività sportiva e gli spettacoli. E in corso un esame per adeguare questa imposta, per cui pregherei di rivedere tutto in quella sede.

P R E S I D E N T E . Senatore Segnana, insiste per la votazione del suo emendamento?

S E G N A N A . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Segue un articolo aggiuntivo presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire cinquanta milioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotta del venti per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche ».

26.0.5

P R E S I D E N T E . Questo emendamento, in precedenza illustrato dall'onorevole Ministro, è stato dal Governo così modificato:

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. ...

« Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire cinquanta milioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotta del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche ».

26.0.5

Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

C I P E L L I N I , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 26.0.5, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Segue un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Bonino e da altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. ...

« Al fine della conservazione di patrimoni artistici e culturali, è data facoltà ai proprietari di beni dichiarati monumento nazionale, di gallerie o collezioni di beni artistici, storici, culturali, biblioteche contenenti rarità librerie, incunaboli, codici di valore storico, documentale ed artistico (beni normalmente privi di reddito ma di notevole valore patrimoniale) di vendere allo Stato, previa valu-

tazione la cui competenza è attribuita al Ministero delle finanze di concerto col Ministero dei beni culturali ed ambientali, i beni stessi con esecuzione del contratto differita alla morte del cedente.

Il controvalore verrà accreditato in conto imposta sulle successioni con conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione dell'imposta sulle successioni globalmente dovuta dal *de cuius* dopo l'apertura della successione ».

26.0.1 BONINO, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

B O N I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I N O . Siamo finalmente alla fine, onorevole Ministro, e speriamo che, dopo aver constatato con amarezza che molti dei nostri emendamenti sono stati respinti, questo abbia maggiore fortuna perchè non rappresenta un onere per l'erario.

Il nostro emendamento ha una finalità ben precisa che non si può prestare a nessuna contestazione nè politica nè di morale fiscale. È l'amore per il nostro paese che ci ha indotto a considerarlo unico e utile; l'unico pratico mezzo per salvare quella residua quota del nostro patrimonio artistico, storico e culturale dopo le distruzioni apportate dal tempo, dai vandali nei secoli e poi dagli esploratori clandestini che hanno trovato in questo settore un campo particolarmente ricco e facilmente occultabile ed hanno nel tempo spogliato l'Italia di opere d'arte, facendo più danno al nostro paese di quanto ne ha subito con le spoliazioni napoleoniche.

L'Italia dal punto di vista artistico è in pieno decadimento. Le grandi opere che provengono prevalentemente dal Medioevo si stanno purtroppo deteriorando. Nell'era moderna non mi sembra che si siano rivelati

nè grandi pittori nè grandi scultori che possano non farci rimpiangere i maestri che vanno dal 1400 al tardo 1700 che abbellirono nei secoli passati il nostro paese e che sono anch'essi il segno della nostra civiltà. Non si fanno ammirare certamente gli architetti moderni che non possono stare al livello di quanti senza l'ausilio della tecnica moderna hanno lasciato ai posteri palazzi e monumenti che tutto il mondo ci invidia: palazzi, collezioni d'arte, biblioteche preziose che sono il retaggio pesante di alcune decine di famiglie che insieme ai blasoni hanno nel loro albero genealogico almeno dei munifici mecenati. Sono opere d'arte che le economie attuali, i gradualisti livellamenti di reddito e le spese che comportano non consentono più di mantenere e conservare in buone condizioni. Sono un patrimonio di opere artistiche che costano molto ma non rendono e che le tasse di successione colpiscono duramente come parte integrale dell'asse ereditario con aliquote progressive. Accettando il nostro emendamento salvereste un patrimonio nazionale che va conservato specie nel nostro paese in cui il turismo dà un gettito notevolissimo di valuta pregiata alla bilancia commerciale. Il sistema di valutazione è lo stesso. Il costo delle opere che lo Stato dovrebbe acquistare diluito nel tempo rappresenta un onere assai modesto per il bilancio. E così si preserverebbe un patrimonio artistico colossale che è doveroso salvare da parte di chi ne ha i mezzi. È un compito che i privati non sono e saranno sempre meno nelle condizioni di adempiere. È un patrimonio che lo Stato nel riordino generale dei beni artistici e culturali, affidati come in questo momento al Ministro giusto al posto giusto, è in condizioni di salvare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CIPELLINI, relatore. Mi rimetto al Governo.

VISENTINI, Ministro delle finanze. Comprendo lo spirito chiaramente illustrato, del resto, dell'emendamento. Ho molta preoc-

cupazione per una certa formulazione che è, mi sia consentito dirlo, un po' generica e non normativa. Infatti se alla dizione contenuta tra parentesi « beni normalmente privi di reddito ma di notevole valore patrimoniale » dovessimo dare un valore normativo non sapremmo che cosa significa. Forse che, se si tratta di beni che danno un reddito, questi sono di per sé esclusi? Una villa...

BONINO. Ha un valore descrittivo.

VISENTINI, Ministro delle finanze. Ma le norme di legge non sono descrittive, sono normative. La stessa facoltà di vendere fa parte ancora dei diritti di proprietà: è un obbligo di comprare che avrebbe lo Stato. Eventualmente, se si tratta di opera monumentale, vincolata ai sensi della legge del 1939, ci sarà una prelazione dello Stato.

La genericità quindi mi impedisce di accogliere l'emendamento. Che cosa significa « ...beni ... di gallerie o collezioni di beni artistici, storici, biblioteche contenenti rarità librerie... »? Quello che scrisse 70 o 80 anni fa mio nonno per me è una rarità libraria e devo dire che si fa fatica a trovarla. È una opera rarissima perchè di così modesto valore che solo in famiglia l'abbiamo conservata; tutti gli altri l'hanno buttata via. Ma non è una rarità libraria; e che io possa venderla allo Stato mi pare che sia una cosa un po' singolare.

Sinceramente, non avendo l'emendamento un valore normativo, perchè non si riuscirebbe poi ad applicarlo, pregherei i presentatori di ritirarlo. Potremo riesaminare l'argomento in sede di provvedimenti rettificativi. Potremo considerare per esempio che in sede successoria, sulla base dei valori stabiliti ai fini di detta imposta, si possa eventualmente esercitare questo diritto su beni specifici, per esempio quelli vincolati ai sensi della legge 1939, ma dobbiamo anche stare attenti a che lo Stato non si riempia di ville venete o di ville lucchesi o di palazzi dei quali non saprebbe cosa fare.

Esaminiamo il problema con calma perchè oggi sarebbe precipitoso, anche nella formulazione, accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bonino, insiste per la votazione dell'emendamento 26.0.1?

BONINO. Trasformiamo l'emendamento in ordine del giorno e l'affidiamo, onorevole Ministro, al suo buon senso e al suo senso artistico, soprattutto dal momento che mi sono accorto che ella ha un ricordo atavico che lo lega alle cose belle e buone.

VISENTINI, Ministro delle finanze. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 27.

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio fino al 30 giugno 1977, il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvo maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari nonchè per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

Allo scopo di stimolare l'operosità ed il rendimento e di premiare le maggiori prestazioni rese è consentita, a decorrere dal 1°

giugno 1975 e fino al 31 dicembre 1977, in deroga alle disposizioni vigenti, la corrispondenza in favore dei dipendenti di cui al precedente comma di un importo pari a lire 1.100 per ogni giorno di effettivo servizio.

La misura dell'importo di cui al secondo comma è aumentata, per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro, di lire 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonchè di lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili anche le ore di servizio relative alle prestazioni nell'interesse del commercio, rese fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

La disposizione del precedente comma non si applica al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 27.

TORELLI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

27.1 BORRACCINO, BORSARI, MARANGONI,
PINNA, POERIO, DE FALCO, FABBRINI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Per quanto concerne il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, esclusa la carriera dirigenziale la misura dell'importo di cui al secondo comma è aumentata, per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario normale di lavoro, di lire 500 per ogni qualifica e grado ».

27.2 ASSIRELLI, ZUGNO, TIBERI, GIRAU-
DO, ZACCARI, BALDINI, POZZAR, BENAGLIA

B O R R A C C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R R A C C I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, permettetemi di esporre le ragioni che hanno portato il Gruppo comunista a presentare l'emendamento soppressivo dell'articolo 27 dal momento che tale articolo pone problemi importanti. Esso riguarda anzitutto il problema del funzionamento dell'amministrazione finanziaria. Noi comunisti riteniamo che un discorso serio su questo aspetto, così come abbiamo cercato di fare nel passato, debba collegarsi al problema di carattere più generale della riforma della pubblica amministrazione e dell'amministrazione finanziaria in particolare.

L'onorevole Ministro delle finanze ha denunciato recentemente al paese l'esistenza di una situazione oltremodo drammatica nel settore dell'amministrazione finanziaria ed ha detto che dal 1967 al 1975 l'amministrazione finanziaria non è stata oggetto di quei provvedimenti necessari che avrebbero permesso l'applicazione corretta della riforma tributaria, la preparazione degli strumenti attuativi della riforma, e di far fronte alle esigenze che la riforma stessa aveva evidenziato per superare gli ostacoli di caos e di immobilismo esistente nel settore. La nota sullo stato dell'amministrazione finanziaria ha richiamato questi importanti problemi e oggi richiede necessariamente la ripresa di un discorso di carattere più generale.

Abbiamo denunciato ultimamente come in questo settore si sia determinata una situazione che blocca l'applicazione della riforma tributaria in maniera particolare per quello che riguarda la lotta all'evasione e la funzionalità della pubblica amministrazione.

Altre parti politiche hanno preso in considerazione questo problema e sono giunte alla stessa conclusione: anche l'iniziativa presa da un gruppo di parlamentari del Partito repubblicano di presentare una proposta di legge per la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, le condizioni e i livelli remunerativi

dell'impiego pubblico e privato, ha dovuto constatare come nel settore dell'amministrazione finanziaria esista una situazione tanto più grave in quanto a detti dislivelli retributivi si aggiungono compensi monetari di indole diversa non direttamente dipendenti dalle norme contrattuali di settore, causando così il diffondersi di una lunga serie di privilegi non facilmente quantificabili che accrescono in maniera oltremodo sensibile gli scompensi originari non solamente, come pur risulta comprensibile anche se difficilmente accettabile, tra gli addetti dei settori pubblico e privato, ma anche all'interno dei comparti in seno alla stessa struttura pubblica.

Partendo da queste considerazioni, riteniamo che diventi estremamente concreto ed urgente il discorso sul reale adeguamento dell'amministrazione finanziaria e delle sue strutture nonché sul funzionamento dell'anagrafe tributaria, in rapporto soprattutto alla lotta contro l'evasione fiscale. Il Gruppo comunista si è dichiarato sempre disponibile ad affrontare i problemi della riforma della pubblica amministrazione, in particolare dell'amministrazione finanziaria che più ci riguarda in questa sede, sia in rapporto alle esigenze urgenti poste dall'amministrazione finanziaria per ciò che riguarda l'arretrato e le scadenze in corso, sia in rapporto all'inderogabile esigenza di cominciare ad attuare i principi della qualifica funzionale, della mobilità del personale, della ristrutturazione delle carriere e degli uffici, dello snellimento delle procedure nonché dell'abbreviazione dei tempi dell'entrata in vigore dell'anagrafe tributaria.

Anche i sindacati confederali ultimamente hanno dichiarato la loro piena disponibilità ed hanno interessato tutti i gruppi parlamentari in questi giorni su questo importante problema. Essi hanno fatto presente che il provvedimento in discussione, in particolare all'articolo 27, non tiene conto delle trattative in corso tra il Governo ed i sindacati sul nuovo ordinamento del personale statale. Essi hanno fatto presente che la proposta governativa scatenerrebbe altri settori statali ed una rincorsa indiscriminata a danno della chiarezza e dell'onnicomprendività stipendiale, con ulteriore sperequazione economica

nel settore della pubblica amministrazione e nello stesso settore dell'amministrazione finanziaria. Hanno fatto presente che l'alternativa a questo disegno di legge è la nota proposta sulla qualifica funzionale con i necessari contenuti economici, tali da soddisfare le esigenze indilazionabili dei dipendenti statali comprese quelle dei dipendenti del Ministero delle finanze.

Vogliamo qui sottolineare la necessità che un riordinamento dell'amministrazione finanziaria debba innanzi tutto basarsi sull'anagrafe tributaria e sulla ristrutturazione del Ministero delle finanze. Sosteniamo che l'anagrafe tributaria deve essere posta sotto la responsabilità politica del Governo, del Parlamento e del paese e riteniamo questa la garanzia fondamentale affinché essa possa cominciare ad entrare in vigore e ad assolvere quindi alla sua funzione.

Per quello che riguarda i provvedimenti di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, riteniamo che essi debbano essere visti in un contesto generale di applicazione integrale e corretta della riforma della pubblica amministrazione, problema che abbiamo risollevato anche in questi giorni alla Camera dei deputati invitando la maggioranza ad assumersi le sue responsabilità, poichè da lungo tempo è in corso nel paese una lotta vivissima su questo importante problema che riguarda la funzionalità della pubblica amministrazione. Per ciò che concerne in particolare i trattamenti economici, oggetto di quest'articolo, noi comunisti abbiamo ripetutamente espresso la nostra posizione secondo la quale è giusto che essi siano risolti con criteri globali ed unificanti per tutta l'amministrazione, nell'ambito dei principi della battaglia politica che si sta conducendo nel paese per superare, all'interno dell'amministrazione finanziaria, uno stato di conflittualità e di squilibrio che è stato sottolineato ultimamente dalla stampa e da varie parti politiche.

La lotta in corso nell'amministrazione statale va sottolineando appunto con forza l'esigenza di pervenire al superamento di questo stato di caos e di immobilismo per mettere in grado l'amministrazione pubblica di far fronte alle esigenze che il paese in questo

momento particolare avverte. Riteniamo che i provvedimenti settoriali che sono contenuti nell'articolo 27 contrastino apertamente con i principi generali della lotta che i lavoratori e i sindacati stanno portando avanti e delle conquiste fondamentali come il riassetto e la perequazione tra il personale dello Stato che sono state ottenute attraverso dure lotte.

Il nostro emendamento, soppressivo dell'articolo 27, ha una sua ragione di essere nel fatto che quest'articolo implica l'ulteriore aggravamento del conflitto tra le diverse categorie dell'amministrazione pubblica e finanziaria. Infatti non si riesce a capire perchè nel settore dell'amministrazione finanziaria oggi debbano essere riconosciuti diritti e indennità che sono assolutamente diversi rispetto a quelli riconosciuti ad altri settori della pubblica amministrazione e dell'amministrazione finanziaria.

Non comprendiamo perchè oggi questi ulteriori dislivelli debbano accrescere quella che è stata definita la giungla retributiva, causa dello stato di disfunzione, di caos e di conflittualità esistente all'interno dell'amministrazione finanziaria e pubblica in generale. E l'articolo 27 va proprio nel senso di ingigantire la giungla retributiva.

Si arriva infatti all'assurdo di monetizzare la presenza al lavoro. Ora, questi fenomeni negativi vanno affrontati e superati, come si auspica anche da altre parti politiche, attraverso una riforma organica e generale dell'amministrazione pubblica e dell'amministrazione finanziaria che elimini questi profondi dislivelli e renda giustizia a categorie che hanno oggi trattamenti economici da rivedere nell'ambito di un inquadramento di carattere generale.

Avremmo visto favorevolmente l'articolo 27 se quest'articolo avesse portato avanti una battaglia per riformulare in modo nuovo il problema della ristrutturazione dell'amministrazione pubblica e dell'amministrazione finanziaria gettando le basi per un'effettiva ristrutturazione e un'effettiva funzionalità dell'amministrazione quale premessa per la mobilità del personale con l'istituzione della qualifica funzionale.

D'altra parte il costo che comporta l'applicazione dell'articolo 27 che, per il solo personale dell'amministrazione finanziaria, implica un importo di oltre 70 miliardi, può essere utilizzato per l'attuazione di un piano concreto e generale di riordinamento delle strutture della pubblica amministrazione, in particolare del Ministero delle finanze, e dei relativi trattamenti economici.

Solo così si possono risolvere i gravi problemi che affliggono la pubblica amministrazione e l'amministrazione delle finanze e si può consentire allo Stato di portare avanti gli obiettivi che sono alla base della riforma fiscale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché l'articolo 27 aggrava lo stato di squilibrio dell'amministrazione e rafforza posizioni di accentramento del potere burocratico che frena il riordinamento dell'amministrazione finanziaria e della pubblica amministrazione, riteniamo che questo sia un momento importante per riproporre il discorso del riordinamento della pubblica amministrazione e dell'amministrazione finanziaria e ci auguriamo che da parte del Governo venga oggi accolto questo invito a riformulare l'articolo e si possa rispondere positivamente alle attese del paese, dei sindacati, di coloro i quali oggi vogliono che si realizzi in questo settore una concreta e reale riforma che consenta all'amministrazione finanziaria di condurre la battaglia contro l'evasione fiscale e di realizzare una ristrutturazione democratica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

A S S I R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A S S I R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 27.2 richiama l'attenzione del Governo su un fatto a mio avviso abbastanza importante. La filosofia, per così dire, dell'articolo 27 è permeata dal desiderio, in attesa del riordinamento del pubblico impiego, di stabilire una situazione di serenità tra il personale del Ministero delle finanze.

Orbene, tra questo personale — e non in maniera irrilevante — è presente anche il

personale delle ex imposte di consumo, il quale ha tuttora un ordinamento a sè stante, sia come retribuzione mensile, sia anche come trattamento straordinario.

Per le ragioni di cui si è detto, cioè per la necessità di fare questo straordinario, e perchè l'articolo 27 non rappresenta una decisione definitiva, ma un provvedimento temporaneo che va dal 1° giugno 1975 al 31 dicembre 1977, per questo periodo, secondo tabelle computate in base ai calcoli del Ministero, noi avremmo che nella carriera ausiliaria gli impiegati dello Stato per ogni ora straordinaria prenderanno 1.200 lire contro le 670 lire degli ex dazieri; gli impiegati della carriera esecutiva 1.410 lire contro le 730 lire; gli impiegati della carriera di concetto 1.600 lire contro le 900 lire; gli impiegati della carriera direttiva 1.800 lire contro le 1.200 lire.

Le 500 lire all'ora, richieste nell'emendamento a favore dei vecchi dazieri, nuovi impiegati del Ministero delle finanze, sono sempre al disotto del trattamento di quelli dello Stato anche perchè gli ex dazieri hanno un trattamento economico superiore e pertanto rimane una certa compensazione.

Non so se in questo momento sia possibile fare un calcolo della retribuzione con l'orario straordinario, cioè quanto può risultare dal coacervo delle due voci, stipendio e straordinario. Infatti l'emendamento può essere suscettibile di variazione, ma non so se in questo momento il Governo sia in grado di poter accettare la proposta contenuta nell'emendamento 27.2. Conosco le difficoltà attuali psicologiche tra il personale del Ministero delle finanze e il personale degli ex dazieri e pertanto bisognerebbe trovare una strada per raggiungere un trattamento che sia perlomeno equanime nei confronti di persone che lavorano vicine, gomito a gomito, nello stesso ufficio. So delle difficoltà che sino ad oggi esistono, delle diffidenze e persino delle gelosie ed un suggerimento molto semplice è quello di vedere al più presto assorbiti gli ex dazieri nel Ministero delle finanze con lo stesso trattamento degli altri impiegati, anche se ovviamente in un primo tempo sarà necessario dare loro *ad personam* la differenza in più

oggi percepita. Non bisogna, però, attendere la famosa gobba di cui si è detto, ma bisogna trovare a fianco, se non dentro gli organici ufficiali che dovranno essere riempiti temporaneamente attraverso le assunzioni previste da un precedente disegno di legge che abbiamo licenziato prima delle ferie, la possibilità di poter mettere questi impiegati in ruoli transitori, in modo da dare una certa univocità di trattamento, onde evitare che vi sia all'interno il malcontento vuoi dei finanziari, vuoi degli ex dazieri. In caso contrario, ci potremmo trovare di fronte al fatto che questa categoria rinuncia a fare lo straordinario, con tutte le conseguenze immaginabili e le disfunzioni interne che l'articolo 27 voleva superare o cercare di mitigare.

Con questi intenti mi rimetto al Governo; sono anche disposto a ritirare l'emendamento presentato, ma voglio far presente le difficoltà che il Governo indubbiamente si troverà a dover affrontare con questo personale, affinché venga riconsiderata tutta la situazione che verrebbe a determinarsi con l'approvazione *sic et simpliciter* dell'articolo 27 così come è stato proposto.

B U Z I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z I O . Questa mattina ho già spiegato i motivi per cui sono d'accordo sul contenuto dell'articolo 27; non voglio ora fare polemiche ed aprire nuovamente un discorso già fatto. Vorrei solo ricordare a tutti che quando si è trattato di approvare la legge per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria tutti noi siamo stati avvicinati dai sindacati (in quel momento c'era lo sciopero) per cercare di far inserire in quella legge un qualche cosa che si chiamasse giungla non retributiva nel Ministero delle finanze. Ricordo che il Ministro nella sua replica disse che era sua intenzione, con questo provvedimento, cercare di trovare una soluzione che potesse in parte soddisfare le richieste dei finanziari.

In Commissione se ne è parlato e direi che in definitiva la maggioranza da questo pun-

to di vista era perfettamente d'accordo. Riconosco che sarebbe utile trovare una soluzione di carattere generale e sistemare tutte le categorie degli impiegati statali, ma non dimentichiamo che abbiamo dei precedenti nelle poste. Quando le poste andavano come andavano, quando le lettere non si portavano, ebbene, si è ricorsi allo straordinario, al premio di incentivazione e si è risolto il problema.

Ritengo, senza polemizzare (non vado a indagare se ci sono i sindacati autonomi o la CGIL, la CISL e la UIL o altri), che sia il momento opportuno per deliberare sulla esigenza rilevata dal Ministro e che in Commissione, a parte i colleghi dell'estrema sinistra, ha trovato in linea di massima l'accordo dei parlamentari. Occorre dunque cercare di dare questo contributo, che in fondo potrebbe essere considerato anche quando verranno dei miglioramenti globali.

È stato giustamente rilevato, d'altra parte, che si tratta di un periodo di tempo perché, se da una parte si dice che l'amministrazione finanziaria è impotente, incapace, distrutta e si chiedono al personale maggiori sacrifici, dall'altra parte bisogna avere la forza di dare un piccolo contributo per dimostrare che veramente abbiamo compreso qual è la situazione di questo Ministero. È per questo che sono favorevole all'articolo 27.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Come già dissi in Commissione, mi trovo in estremo imbarazzo a dire di no alla richiesta di sopprimere l'articolo 27 contenuta nell'emendamento 27.1. Infatti è vero che esistono delle necessità per il buon funzionamento dell'amministrazione finanziaria, per cui occorre dare un incentivo al personale e fare qualcosa per esso, però mi rendo conto che questo tipo di soluzione potrebbe provocare delle reazioni a catena, con richieste di aumenti di altre categorie del Ministero delle finanze o di altri ministeri o comunque della pubblica amministrazione.

Nella mia veste di relatore prevale la necessità, che il Ministro delle finanze ha più volte sottolineato, di avere il personale dell'amministrazione finanziaria a disposizione e pronto ad eliminare grossa parte della mole di lavoro arretrato, di quei quintali, di quelle tonnellate di pratiche e di denunce che giacciono. È soltanto per questo motivo che do parere contrario all'emendamento 27.1, mentre lascio al Governo la decisione sul 27.2.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.* Il Governo, per le ragioni che ho piuttosto ampiamente esposto stamattina in sede di replica, non ritiene di poter accettare l'emendamento 27.1 presentato dal senatore Borraccino e da altri senatori e quindi insiste per l'approvazione del testo governativo. Non illustro di nuovo quello che ampiamente ho detto stamattina, ma devo osservare che qui si tratta di un problema di trattamento economico, ma di trattamento economico incentivante.

Il discorso è stato allargato ai problemi di ristrutturazione del personale, con quello che essi comportano di unificazione dei ruoli, di rinnovo di procedure e di incarichi. Questo richiede modificazioni legislative ed era nella richiesta che il Governo ed io per esso abbiamo fatto della delega che il Parlamento ha ritenuto di non accordare e che io continuo a ritenere strumento indispensabile per la ristrutturazione del Ministero. Appare contraddittorio affermare che ci vuole la ristrutturazione del Ministero e poi rifiutare la delega che è strumento indispensabile per la ristrutturazione. Per quanto riguarda l'emendamento 27.2 del senatore Assirelli e di altri senatori pregherei di ritirarlo; si tratta del personale delle imposte di consumo che ha un trattamento economico diverso e migliore nella situazione di base e la nuova norma dà l'estensione delle 1.100 lire della presenza giornaliera. Mi pare invece difficilmente pensabile che questa parte del personale possa avere il meglio di tutto quello che possa avvenire. È una si-

tuazione che crea tuttora una sperequazione a danno del personale più vecchio, tradizionale e quindi accolgo le raccomandazioni che vengono fatte per il migliore inquadramento di questo personale assicurando che molto è già stato fatto per l'inserzione in quel quadro che fino a qualche tempo fa non aveva ancora avuto alimentazione. Ci sono davanti alla Corte dei conti, se non erro, circa 4.000 nominativi in attesa dell'approvazione per l'inquadramento; ce ne sono altri 3.000 già esaminati che potranno essere inseriti con un decreto rettificativo che è in corso di presentazione alla Commissione dei trenta, per chiarire alcuni dubbi sul provvedimento. Quindi ringrazio il senatore Assirelli se ritira l'emendamento e tengo presenti le raccomandazioni che ha fatto.

A S S I R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A S S I R E L L I . Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.1 del senatore Borraccino e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Segue un articolo aggiuntivo presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. ...

« Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione

nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è esteso a decorrere dal 1° luglio 1975 l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, nella misura di cui alla sotto indicata tabella:

ASSEGNO ANNUO LORDO

<i>Carriere</i>	<i>Importo</i>
Direttiva	L. 1.055.550
Concetto	» 797.700
Esecutiva	» 701.950
Ausiliaria	» 622.450 »

27.0.1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.0.1, del senatore Zugno e di altri senatori, in precedenza accantonato, era stato rinviato in sede di esame dell'emendamento 27.0.1. Si dia quindi nuovamente lettura dell'emendamento 11.0.1, già illustrato.

TORRELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

« La retribuzione di cui al 4° comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, deve intendersi determinata in conformità ai criteri e alle misure previste dalle leggi vigenti o dai rispettivi regolamenti locali e relative modifiche successive alla data di entrata in vigore del decreto Presidenziale suindicato ».

11.0.1 ZUGNO, SEGNA, GATTO, TOGNI, PICARDI, DE LUCA, CASSIANI, PACINI, SANTALCO, MARTINA, BALDINI

VISENTINI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, Ministro delle finanze. Signor Presidente, in sede di esame del disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che poi in sede parlamentare ha subito notevoli integrazioni e modificazioni, relativo al personale, era stato presentato, credo da quasi tutte o da molte parti politiche, un ordine del giorno inteso a consentire che il personale proveniente dai comuni delle ex imposte di consumo, che non ha avuto miglioramenti concessi ad altri dipendenti statali negli ultimi tempi, avesse gli adeguamenti che questi aumenti comportano. Avevo assicurato allora, pregando che venissero ritirati gli emendamenti, che il problema sarebbe stato considerato in sede amministrativa o in sede di decreti delegati. Riesaminata più attentamente e in modo approfondito la situazione, credo che vi possa essere qualche dubbio sulla legittimità di un provvedimento delegato rettificativo che disciplini questa materia. E siccome sarebbe estremamente spiacevole che si facesse il provvedimento delegato rettificativo e che poi in sede, per esempio, di Corte dei conti venisse contestata la sua legittimità, si propone che la materia, che riguarda un limitatissimo numero di persone e che, ripeto, risponde a ordini del giorno e a proposte che venivano da molte parti politiche, formi oggetto di disciplina estendendo l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973 nella misura indicata dall'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 11.0.1.

VISENTINI, Ministro delle finanze. Sono contrario all'emendamento 11.0.1, del senatore Zugno e di altri senatori, perchè resta assorbito dall'emendamento 27.0.1, e anche perchè questo è piuttosto preciso, mentre l'altro lo è un po' meno.

PRESIDENTE. Senatore Zugno, insiste per la votazione dell'emendamento 11.0.1?

ZUGNO. Indubbiamente l'emendamento presentato da me e quello presentato dal Ministro sono formalmente diversi, mentre sostanzialmente mirano alla medesima soluzione del problema, sia pure in modo diverso.

Infatti il mio emendamento, come ho illustrato in precedenza, mira ad una interpretazione autentica e a mantenere la remunerazione del personale delle ex imposte di consumo di provenienza comunale nell'alveo e nell'ambito del decreto presidenziale relativo all'inquadramento di questo personale. Attraverso l'emendamento del Governo si crea un trattamento misto: un trattamento di origine di questo personale e un trattamento proprio del personale statale. Ora dicevo che indubbiamente gli aspetti positivi, anche sotto il profilo di sistemazione organica in prospettiva di questo personale, sono quelli di mirare ad inserire il più possibile il personale stesso in un trattamento eguale o analogo a quello del personale statale.

Ora però se sotto l'aspetto sostanziale, attraverso questo sistema misto, si vuole mirare a risolvere il problema, mi permetterei di pregare il Ministro di considerare che questo personale ha il trattamento ancora oggi anteriore al 1° gennaio 1972 e quindi sulla base di regolamenti che sono addirittura del 1970 o del 1971. E siccome l'assegno perequativo è stato introdotto dal 1° gennaio 1973, per poter raggiungere lo stesso fine, almeno in linea di massima, per una interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto presidenziale, è necessario almeno dare una decorrenza se non dal 1° gennaio (che è la data di inquadramento) dal 1° luglio 1973.

In questo modo si arriverebbe a dare un trattamento sostanzialmente vicino a quello del personale statale e soprattutto in qualche modo ci si adeguerebbe anche ai miglioramenti che, in base alle norme che regolavano il rapporto di provenienza, sono stati concessi. Si sa che dal 1° gennaio 1972 regolamenti e miglioramenti al personale dei comuni sono stati concessi e notevoli. Ora se si rifiutano quei miglioramenti attraverso la concessione di un assegno perequativo, biso-

gna che i due trattamenti si equivalgano e che quindi l'assegno perequativo abbia una decorrenza vicina a quella dei regolamenti.

Pregherei quindi l'onorevole Ministro di retrodatare la concessione dell'assegno perequativo, che del resto è stato concesso anche a tutto il personale dello Stato, dal 1° luglio 1975 al 1° luglio 1973.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*.
Mentre ringrazio il senatore Zugno perchè rinuncia al suo emendamento e prende atto della convenienza tecnica di aderire all'emendamento governativo, sono spiacente, di fronte a questa sua comprensione e a questo suo atteggiamento, di non poter accogliere una tale retrodatazione perchè si tratta di un personale che aveva e che ancora ha in parte un trattamento migliore di quello del personale dello Stato, per cui l'assegno perequativo con quella retrodatazione era meno giustificato appunto perchè si trattava di personale in condizioni diverse. D'altra parte l'articolo 27 riguarda anche il personale di provenienza delle imposte di consumo. Il premio di presenza pari a lire 1.100 al giorno viene dato dal 1° giugno 1975. È irrilevante il fatto di un mese, ma la decorrenza eventualmente potrebbe essere dal 1° giugno 1975 per creare una situazione simile; non vi può essere però una retrodatazione di due anni a questi fini.

Potrei accettare che si stabilisca, anzichè « 1° luglio 1975 », « 1° giugno 1975 »; più in là veramente non mi sento di andare e pregherei quindi di accogliere l'emendamento così come proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Zugno, ritira allora l'emendamento 11.0.1?

ZUGNO. Devo far presente che ritiro l'emendamento per non pregiudicare la interpretazione dell'articolo 12 in argomento. Ritengo che l'articolo 12 debba essere

infatti interpretato nel senso che i regolamenti emanati dopo il 1° gennaio del 1972 debbano essere applicati anche retroattivamente. Del resto questa interpretazione era stata accettata dall'onorevole Ministro in Commissione. Sono stati presentati ordini del giorno in questo senso che sono stati accolti come raccomandazione; e so che da parte dell'onorevole Ministro c'era la volontà di applicare retroattivamente questi regolamenti. So che esistono difficoltà di organi di controllo che consigliavano una norma interpretativa. Si può rinunciare a questa norma interpretativa per imboccare un'altra strada, come potrebbe essere la concessione dell'assegno perequativo, ma bisogna che nei due modi ci sia una sostanza pressappoco corrispondente.

Comunque, per non pregiudicare l'interpretazione dell'articolo 12, che rimane allora impregiudicata, almeno per il periodo anteriore al 1° giugno 1975, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 27.0.1 nel testo modificato dall'onorevole Ministro.

C I P E L L I N I , relatore. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione con la sostituzione della parola: « luglio » con l'altra: « giugno ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 28.

Le disposizioni delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397, si applicano anche in deroga alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento proposto all'articolo 28.

B A L B O , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La disposizione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, ha effetto dal 1° gennaio 1976 anzichè dal 1° gennaio 1975 »

28.1

IL GOVERNO

P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, si tratta di una disposizione che il Governo ritiene necessario introdurre, al fine di consentire la provvista dei mezzi finanziari destinati al capitolo di spesa al quale vengono attinte somme corrisposte, in relazione al lavoro svolto in determinate condizioni, al personale doganale. Non si introduce alcun nuovo beneficio; soltanto si rende possibile la dotazione dei mezzi necessari per l'adempimento di una disposizione di legge. Tenuto conto che nel 1975 lo stato di prolungato mancato o irregolare funzionamento degli uffici ha reso disponibile una somma insufficiente allo scopo previsto dalla norma citata nell'emendamento 28.1, l'emendamento provvede a mutare l'anno di riferimento ai fini della dotazione del citato capitolo di spesa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 29.

La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 821.305.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo n. 6856 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di lire 21.305.000.000.

All'onere di lire 21.305.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 27 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 29.

B A L B O , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « lire 821.305.000.000 » con le altre: « lire 821.505.000.000 ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « lire 21.305.000.000 » con le altre: « lire 21.505.000.000 ».

Al terzo comma, sostituire le parole: « lire 21.305.000.000 » con le altre: « lire 21 miliardi 505.000.000 ».

29. 1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Segue un articolo aggiuntivo presentato dal senatore De Ponti e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Agli effetti dell'articolo 12 dello stesso decreto la differenza tra il valore per il quale le azioni o quote ricevute vengono iscritte nel bilancio della società apportante e il valore per il quale vi erano iscritti i beni conferiti non concorrono a formare il reddito imponibile, purché sia indicata distintamente nel bilancio stes-

so o in apposito allegato, fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci ».

29.0.1 DE PONTI, LEGGIERI, SEGNANA, AS-SIRELLI, CALVI, ZACCARI, MAZZEI

DE PONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE PONTI. Con l'emendamento 29.0.1 si tenta di ovviare ad una dimenticanza commessa a proposito dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598. Là abbiamo preso in considerazione la possibilità di fusioni, di concentrazioni di società e non ci siamo resi conto che nelle risistemazioni delle attività produttive è talvolta necessario fare concentrazioni di settori omogenei scomparendo da aziende e non solo concentrando.

Pertanto mi permetto di sottoporre all'attenzione degli onorevoli senatori questa correzione che mi sembra opportuna.

COLAJANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COLAJANNI. Onorevoli colleghi, non c'è dubbio che una parte delle cose dette dal collega De Ponti è esatta; infatti non c'è motivo che quanto riguarda la sistemazione interna dei rami di una certa società venga trattato in modo diverso per le fusioni e per le concentrazioni. Sono problemi che si presentano a diverse imprese in questo momento; una delle cose che la Montedison sta facendo è appunto quella di organizzare in società le proprie direzioni di lavoro.

Tutto ciò vale per la parte dell'emendamento proposto che termina con la citazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 598.

Ma nell'emendamento ci sono due periodi distinti e, mentre le argomentazioni del senatore De Ponti hanno una certa validità per quel che riguarda la prima parte dell'emendamento, mi lascia seriamente preoccupato il secondo periodo che comincia con le parole: « Agli effetti dell'articolo 12... »

perchè si delinea un'esenzione fiscale per una delle operazioni tipiche di imbroglio che abbiamo visto praticare sistematicamente e che consistono nel prendere una società « spompata » costituire un'altra società, dare beni patrimoniali che hanno il valore che hanno alla società che si è costituita, mettere nel bilancio della società madre azioni della società figlia ad una quotazione che non ha alcuna attinenza con il valore reale dei beni patrimoniali trasferiti. Queste operazioni le abbiamo viste praticare normalmente da persone il cui nome si trova nelle cronache nere.

Una volta che abbiamo una società costituita in questo modo, con un patrimonio di azioni gonfiato artificialmente, si mette in moto il meccanismo del credito e così via e si costruiscono i castelli di carta di cui alcuni si sa come finiscono, mentre molti altri sono ancora lì in piedi e aspettano che qualcuno li butti giù.

Noi non dobbiamo favorire operazioni di questo tipo: non è ammissibile che le plusvalenze che esisterebbero tra il valore delle azioni che vengono acquisite rispetto ai beni patrimoniali non vengano considerate come reddito imponibile, perchè questo è il rischio dell'emendamento. Pertanto prego il senatore De Ponti di riconsiderare l'emendamento, la prima parte del quale ha un fondamento, di ritirarne la seconda parte, che mi pare pericolosa per i motivi che ho esposto. Diversamente chiedo che alla votazione si proceda per parti separate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CIPPELLINI, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. La materia è indubbiamente delicata; potrei dire, come in altre occasioni, che la materia potrebbe essere disciplinata in sede di decreto rettificativo. Però difficilmente si potrebbe arrivare ad un risultato in quella sede, sia pure sentendo la Commissione dei trenta, perchè il Governo non assumerebbe l'iniziativa ed è bene che sia invece il Parla-

mento ad esprimere la propria decisione. Il Governo non si sentirebbe di provvedere senza l'appoggio formale, cioè in sede legislativa, delle Camere.

Credo con questo di avere in modo piuttosto esplicito richiamato l'attenzione sull'importanza della norma. Concordo tuttavia con i senatori Colajanni e De Ponti che si tratta di una disposizione che è di chiarimento e che tende a raggiungere lo stesso risultato o un risultato analogo a quanto già è previsto per le fusioni. Vi sono anche delle ragioni che economicamente giustificano la possibilità di queste operazioni di ristrutturazione aziendale.

Vorrei però pregare il senatore Colajanni di considerare che ai fini stessi della fusione non si renderebbe possibile l'applicazione del primo comma dell'articolo 16 se non vi fosse un secondo comma che regola la sistemazione dell'azienda, perchè il problema è proprio che cosa avviene del maggior valore nominale delle azioni che si ricevono in confronto a quelli che erano i beni che avevano dei valori storici e che vengono apportati, beni ai quali in tale sede vengono attribuiti valori effettivi. Pertanto riprodurre in questo caso le disposizioni sulle fusioni, significa anche riprodurre il secondo comma dell'articolo 16 che qui è rappresentato dalla seconda parte dell'emendamento proposto dal senatore De Ponti; altrimenti la norma diventa di per sé inapplicabile perchè priva di contenuto pratico.

C O L A J A N N I . Onorevole Ministro, potrebbe benissimo realizzarsi una situazione in cui si possono iscrivere le azioni corrispondenti ai valori storici, e cioè qualora la costituzione della società a cui vengono conferiti i beni abbia per mira un'esigenza che sia prevalentemente operativa. In questa eventualità si costituisce un'unità operativa in cambio del patrimonio ricevendo azioni che vengono iscritte nel patrimonio della società madre ad un valore storico corrispondente in bilancio al valore dei beni ceduti. In questo caso non c'è nessuna realizzazione di plusvalenze. Il discorso ha un senso solo per questo caso; nel caso in cui in questo passag-

gio avvenisse la rivalutazione si verificherebbe certamente quanto ha detto lei.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Ringrazio il senatore Colajanni dell'interruzione che mi permette di chiarire, da un punto di vista obiettivo e quasi tecnico, che l'emendamento del senatore De Ponti non esonerà in via permanente, ma rinvia la tassazione al momento della realizzazione delle azioni o della distribuzione di esse ai soci. Quindi la deroga è solo alla disposizione dell'articolo 12, relativo all'iscrizione in bilancio come ipotesi parificata al presupposto della tassazione.

In questo senso, anche nell'ipotesi in cui la società riceve le azioni avendo dato in cambio gli impianti, se tiene le azioni stesse in portafoglio al vecchio valore, non succede niente. Una società, avendo nel suo patrimonio un complesso di beni al netto (differenza tra passività ed attività) per un miliardo come valore di libro, lo conferisce per due miliardi. Può sorgere il dubbio se questo netto di azioni nominali per due miliardi possa essere iscritto per un miliardo. Avrei qualche dubbio in proposito perchè l'ufficio può rilevare che effettivamente è avvenuta una forma di realizzo per un netto di due miliardi e contemporaneamente una svalutazione delle azioni da due miliardi e un miliardo. E siccome il problema è solo quello di un rinvio perchè al momento del realizzo o della distribuzione ai soci avviene la tassazione, mi pare che non ci sia sotto questo profilo nessuna pericolosità nella norma.

Evidentemente ci possono essere dei casi di abusi, ma non sono questi a poter precludere al legislatore la creazione di strumenti utili. Se vi sono dei casi in cui le società fanno bilanci falsi, per eccesso o per difetto, si applicheranno le norme penali nel caso in cui queste società abbiano valutato i beni secondo valori che non corrispondono a quelli reali. Non sarà la norma di rinvio della tassazione a determinare questo fatto, ma una volontà fraudolenta che altre disposizioni di legge puniscono e che non spetta al legislatore fiscale di controllare.

Detto questo, mi rimetto al Senato riconoscendo che questa norma ha una sua giu-

stificazione, sulla quale del resto mi pare che, sia pure con differenti accentuazioni, tutti i Gruppi siano sostanzialmente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.0.1, presentato dal senatore De Ponti e da altri senatori, dalle parole: « Per i conferimenti » fino alla espressione: « n. 598 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 29.0.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 29.0.1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Colajanni. Ne ha facoltà.

* **C O L A J A N N I .** Signor Presidente, non intendo approfittare dell'ora tarda, però ritengo che questa discussione meriti qualche brevissima considerazione. Il nostro voto sarà di astensione sulla legge nel suo complesso; i motivi dell'astensione sono quelli emersi con chiarezza nel corso della discussione: essi derivano fundamentalmente dalle decisioni prese sull'articolo 27 per quanto riguarda le posizioni politiche e il rapporto con la riforma dell'amministrazione. Esprimo anche una certa riserva per quanto riguarda il complesso dei provvedimenti che riguardano la rivalutazione. La materia è ampiamente discussa in questo momento, ma pur considerando la necessità di provvedere ad un riequilibrio dei conti delle imprese che tenga conto dell'inflazione ai fini della valutazione dei beni, non c'è dubbio che la diminuzione di imposta che si verifica per una serie di imprese assume un certo valore rilevante. Può darsi che non ci sia da dolersi di questo e cioè che si possa nei momenti di difficoltà contribuire in qualche modo a riequilibrare i bilanci di un'impresa.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue **C O L A J A N N I**). Comunque ci sembra che una considerazione attenta debba essere fatta in questo momento.

Sono convinto che il Senato abbia lavorato bene discutendo questa legge; ha lavorato bene, senza fronzoli, senza molte considerazioni divaganti o extravaganti, con un rapporto preciso con le cose: questo mi sembra il metodo utile da seguire, attraverso il quale è

possibile dire tranquillamente che su una cosa l'opposizione ha ragione e che la soluzione migliore per tutti sia di farla passare. Non è questo un risultato da poco; può sembrare un'ovvietà, può sembrare elementare il fatto che si dia ragione a chi ce l'ha; invece, in realtà, si è dovuto faticare molto per poter arrivare ad una conclusione semplice come questa.

Mi sembra che quest'esperienza ci dia una indicazione per una via da seguire: quando vengono a confronto posizioni diverse, nessuno può pretendere che tutte le proprie posizioni passino. Qui c'è un gioco normale, non viziato da pregiudiziali, da riserve, il quale unisce un pò tutti nella ricerca comune delle cose migliori che si possono fare e questo mi sembra l'unico criterio oggettivo che possa essere seguito.

Ritengo che in gran parte il Senato abbia lavorato in questo modo a va riconosciuto apertamente, credo, il contributo che a questo metodo hanno portato l'onorevole Visentini e l'onorevole Pandolfi, per il modo con cui hanno partecipato alla discussione. Evidentemente i punti di vista spesso non collimano, ed è bene che sia così; ma un confronto chiaro credo che sia utile e questa discussione ha dimostrato appunto che è utile e che serve.

Inoltre questa discussione mi consente di poter dire responsabilmente che è nell'interesse del paese che dopo questa prima esperienza di applicazione della riforma tributaria e di verifica dell'istituzione delle imposte sul reddito, verifica di cui abbiamo tenuto conto nella discussione fatta in questi giorni, ci possa essere adesso un periodo in cui non tocchiamo l'imposta sul reddito, cioè teniamo per fermo quello che abbiamo costruito. Infatti non si può seriamente lottare contro le evasioni fiscali, se non esiste la certezza del diritto.

La legge è certamente perfettibile, tutte le leggi lo sono e quelle fiscali più di tutte le altre perchè c'è sempre quella lira in più che crea una situazione di differenziazione, che crea delle posizioni sperequate. Quindi le leggi sono sempre perfettibili, però a un certo momento bisogna che le cose che abbiamo fatto vengano tenute ferme e che in questa materia l'attenzione non solo del Governo per quanto riguarda la propria attività amministrativa, ma anche del Parlamento si sposti con particolare riguardo al tema delle evasioni fiscali.

Possiamo affrontare con fermezza la questione delle evasioni fiscali perchè possiamo lavorare tutti consapevolmente a non ripro-

porre in continuazione detrazioni, revisioni di aliquote che pure sarebbero fondate. Se ci si indirizza in questa direzione, credo che il contributo del Parlamento non possa mancare. Questo vale per l'attività amministrativa del Governo, soprattutto per quanto riguarda le questioni delle imposte dirette, ma vale probabilmente — signor Ministro, non dico necessariamente — anche per il Parlamento, che in questo scorcio di legislatura, con questo metodo, potrebbe forse efficacemente affrontare — è la questione a cui accennava anche il compagno Borsari — un esame della disciplina della riscossione dell'IVA, allo scopo di renderla più efficiente, di colpire una parte notevole di evasione dei tributi che appunto nell'IVA si raccoglie.

Mi permetto di aggiungere una considerazione che non è molto attinente all'argomento che abbiamo discusso oggi. Credo che un'altra cosa, nel corso di questo scorcio di legislatura, Parlamento e Governo potrebbero fare, una cosa che implica una dose notevole di coraggio e che però è necessaria nei confronti della situazione in cui ci troviamo. Alludo alla riforma della finanza locale. Può sembrare una cosa troppo grande da poter affrontare, ma credo che le cose stiano andando nel paese in una maniera tale che se non si perviene rapidamente ad affrontare la situazione degli enti locali, dei comuni, delle province, e soprattutto se non si riesce ad evitare di creare maggiori guasti rinviando ancora la questione, ci si avvia verso una situazione assolutamente insostenibile.

Ci siamo occupati della rivalutazione dei beni patrimoniali, ma ci rendiamo conto di che cosa significa ormai, in termini economici, il bilancio di un comune? Più niente: è tutto un gioco folle di carte, di interessi, di contributi, e poi non corrisponde più niente, non vi è più nessuna possibilità di giudicare le cose che si possono fare o non si possono fare. Credo che più tempo perdiamo rinviando la questione peggio ci troviamo; credo che, anche se questo comporta delle decisioni difficili e coraggiose, potremmo impiegare utilmente il tempo in questa direzione. Certamente anche qui so bene, signor Ministro, che abbiamo dei punti di vista diversi, ma li confronteremo, come abbiamo fatto nel

corso di questa discussione, se ci sarà la volontà politica di affrontare la questione.

Anche qui noi attendiamo un suo contributo. Molte cose che vengono dette da membri del Governo non ci convincono. Mi pare che l'idea che la Repubblica sia divisa in regioni, province e comuni non sia condivisa da alcuni suoi colleghi, onorevole Visentini, tanto sistematica è la contrapposizione che alcuni di essi fanno tra uno Stato che non si capisce bene che cosa è, austero magari, obbligato, impegnato al rigore, e un insieme dissipatore di comuni, di enti locali, nei quali poi si annidano chissà quali malattie, chissà quali cancro roditori.

Sono convinto che questo stato di cose, questo orientamento non aiuti ad affrontare il problema che invece deve essere affrontato: questa è la mia convinzione. Non è molto il tempo che possiamo avere in questo scorcio di legislatura, però — ripeto — se c'è una volontà politica, non preconstituendo scelte ma affrontando la questione con questo confronto, penso che il non molto tempo a disposizione potrebbe essere impiegato utilmente nell'interesse del paese con il metodo che abbiamo seguito nella discussione di questo disegno di legge.

Con rammarico quindi devo dire che, per i motivi cui ho fatto riferimento prima, il nostro Gruppo si asterrà; avrei preferito una decisione diversa se non ci fossero state delle ragioni che oggettivamente ce lo impediscono. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Molto brevemente, signor Presidente: come avevo anticipato ieri nel corso della discussione generale non daremo voto contrario a questa legge nonostante le critiche ad essa rivolte nei suoi aspetti più salienti. In particolare per quanto riguarda il cumulo dei redditi dei coniugi, per quanto riguarda l'inadeguato slittamento delle aliquote rispetto alla svalutazione della moneta e all'aumento del costo della vita, per la mancata equiparazione del lavoro autonomo al lavoro dipendente ai fini

del trattamento fiscale, per le modalità e i termini nuovamente previsti per le riscossioni. Vi sono, a nostro avviso, gravi errori e gravi lacune che concernono i punti fondamentali della legge e che assurgono qualche volta all'importanza di questioni di principio, se l'onorevole Ministro lo consente, e ai quali non possiamo rinunciare né ora né poi anche se nel presente momento hanno avuto insoddisfacente soluzione. Dobbiamo anche constatare con rammarico che i nostri emendamenti, compresi i minori che non avrebbero turbato l'armonia della legge, non siano stati accolti. Tuttavia vi sono due considerazioni, l'una obiettiva l'altra soggettiva, che in presenza della decisione finale non possiamo trascurare. La prima di esse è che, pur con tutte le sue manchevolezze e le sue insufficienze, con una certa pavidità che sembra ispirarlo, il nuovo testo rappresenta certamente un miglioramento rispetto al testo attualmente in vigore. La legge è indirizzata nella giusta direzione verso le giuste mete, anche se poi si ferma a mezza strada, non ha la capacità di percorrerla fino in fondo. La seconda considerazione è la sensazione, più che altro, che, negli intenti del Governo e del Ministro che qui lo rappresenta, vi sia anche quello di far di più e di meglio nella direzione auspicata a scadenza non troppo lontana e che solo l'avversa e oltremodo preoccupante condizione del momento attuale, quella di carattere generale e quella che più particolarmente attiene alla situazione dell'amministrazione finanziaria, hanno impedito di fare ora.

Richiamate pertanto le osservazioni svolte in sede di discussione generale e considerati nel loro complesso gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della legge, in coerenza con l'atteggiamento assunto nei confronti di questo Governo sin dall'inizio e mantenuto fino a questo momento, il Gruppo liberale si asterrà dal voto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo

del partito socialista italiano annuncia, a mio mezzo, il voto favorevole al presente disegno di legge. Il voto è il risultato di una meditata e politica comparazione tra gli inconvenienti emersi dall'applicazione della riforma tributaria e quelli che il correttivo di cui ci stiamo occupando — perchè solo di un correttivo trattasi — indubbiamente continuerà a produrre. È una scelta del meno peggio insomma, rilievo che non vuole assolutamente essere offensivo, come d'altra parte già si evince dalla stessa egregia relazione del collega e compagno Cipellini. Si è forse messa insieme troppa materia non sempre strettamente collegata con il fine lodevole di voler porre riparo alle diverse carenze, ma a scapito certamente della chiarezza, stavo per dire limpidezza, necessaria di una legge come quella di cui ci stiamo occupando. Si è dovuto in tutta fretta riparare ai danni dell'applicazione di una legge varata su dati e premesse che erano profondamente mutate al momento dell'applicazione da quella dello studio e dell'approvazione. E ciò soprattutto perchè nel frattempo è intervenuta una crescente, paurosa svalutazione della moneta intesa non come diminuzione del valore nei riguardi delle altre monete, ma come aumento del costo della vita con conseguente fittizio aumento delle retribuzioni. Quest'aumento, che pure non ha raggiunto normalmente la parità di valore della svalutazione (mi pare che ella, onorevole Ministro, l'abbia calcolata attualmente al 70-75 per cento) ha invece, ai fini tributari, evidenziato negativamente: a) l'applicazione della vecchia tabella su retribuzioni fittiziamente elevate e relativo aumento reale invece del tributo da pagare. Chi guadagnava infatti, ad esempio, 200.000 lire al mese ed oggi ne incassa 300.000 non riesce a soddisfare i bisogni ai quali prima faceva fronte ma deve pagare molto più di imposta; b) l'inadeguatezza assoluta — in conseguenza — di tutte le cifre fissate in detrazione e di tutti i limiti al di sotto o al di sopra dei quali scattava l'applicazione di una somma maggiore da pagare. Sono effetti inevitabili di una legge del 1971 applicata tre anni dopo, quando già vi erano gli effetti negativi di una svalutazione sempre crescente. E diciamo la verità: anche, se non soprattutto,

per questi effetti negativi ha assunto aspetto eclatante il problema del cumulo dei redditi. A parte gli effetti demagogici e talvolta grotteschi concessi alla credulità pubblica e le interpretazioni giuridiche anche sulla legittimità costituzionale del principio del cumulo, è certo che l'opinione pubblica è stata scossa sia perchè l'applicazione partiva da una cifra già bassa, sia perchè nel 1974 essa ha colpito, dato il fittizio aumento delle retribuzioni, molti redditi di lavoro che prima ne dovevano essere esenti. Quasi tutte le famiglie dove lavorano due o più persone si sono trovate infatti ad avere trattenute elevate alla fonte ed imposizioni ancora più elevate per avere raggiunto il tetto da cui scatta il cumulo per il mancato adeguamento degli scaglioni al vero costo della vita.

Questa legge tenta di porvi riparo ma si deve chiarire che la tabella nuova non aggiorna gli scaglioni nei termini del reale costo della vita ma in misura inferiore, per cui rimane ancora un maggiore gravame di tributi rispetto a quello che era il patto stabilito tra cittadini e Governo nel momento in cui era stata emanata la legge. Lo stesso patto non viene rispettato anche perchè si è ritenuto di proporre una modificazione degli scaglioni che non riflette la proporzionalità rispetto alla tabella della prima legge. Se infatti con tali nuovi scaglioni si colpiscono ancora più di prima i redditi più alti (provvedimento che io personalmente ritengo equo) non si può non rilevare che nella seconda applicazione della tabella del 1976 abbiamo cambiato le carte in tavola al contribuente, il che non può essere ritenuto un atto comprovante assoluta serietà quando si pensi che una riforma tributaria dovrebbe avere valore e continuità nel tempo e ciò per creare da sempre e tanto invocata fiducia tra fisco e contribuenti; senza dimenticare oltretutto che la sopra citata modifica, almeno per qualche anno ancora, dà l'impressione che sia solo un sogno, essendo a tutti noto come si sono aggravati i tributi a quelle categorie di evasori che come tali non vengono mai identificati. Ai limiti, e senza aumento, sarebbe stato forse preferibile che fossero proposte norme atte a colpire l'evasione, togliendoci il dubbio che que-

sta potesse permanere. Ci resta sperare che ciò avvenga tra tre o quattro anni.

Il fenomeno inflazionistico insomma (e questo è il succo di quello che forse infelicamente tento di dire) che colpisce il paese e per il quale deve intervenire la manovra fiscale dovrebbe essere avulso e collaterale al patto e non servirsi del patto stesso in modo equivoco e assolutamente non chiaro. Per questo anche era forse opportuno che venissero studiati meccanismi automatici di correzione di tutti gli elementi della riforma tributaria che vengono modificati da fenomeni d'inflazione. Ma questa legge, pur con i limiti denunciati, pone riparo ad alcune delle più macroscopiche ingiustizie ed è certo perfettabile, specie se si accetterà l'automatica proporzionalità fra scaglioni, tabella e indice di svalutazione. Se io fossi intervenuto, come dovevo, nella discussione generale e non in sede di dichiarazione di voto avrei sottoposto al Ministro la comparazione tra il suo disegno di legge n. 2898 presentato come deputato Visentini e il testo di questa legge. Forse ci saremmo trovati d'accordo sulla legge n. 2898 più che su questo testo di legge ma va dato atto al Ministro, ai componenti della Commissione e al relatore del lavoro proficuo e serio compiuto. Va rilevato anche che i problemi sollevati dal mio partito e bocciati per un solo voto in sede di Commissione dei trenta — lo ricordo ai colleghi che erano presenti — come quello del pagamento diretto e dell'eliminazione graduale delle esattorie che specie nel Sud pullulano e prosperano, sono stati affrontati oggi anche se non completamente risolti. E il nostro consenso è esteso anche al maggior numero delle altre norme pur ribadendo particolarmente qui tutte le perplessità e le eccezioni per il contenuto dell'articolo 23 del vecchio testo e 27 del testo approvato dalla Commissione.

Mi sia solo consentito prima di chiudere, signor Ministro, di suggerire — e ciò magari potrà farsi anche con una circolare esplicativa — di cercare di non far produrre un grande numero di inutili denunce. Non sapevo per esempio che nei paesi del mio collegio elettorale, zona interna del Sud e depressa, vi fosse un tale numero di contribuenti che doveva presentare la denuncia. È stato rite-

nuto, forse esattamente, che anche il semplice pensionato che per sua disgrazia è proprietario di mezza ara di terreno dovesse produrre la denuncia dei redditi. Così vi è stato un numero infinito di persone che hanno soltanto la pensione e in più sono coeredi di un appezzamento di terreno spese volte non esteso nemmeno un moggio, come diciamo noi, cioè 33 are, che hanno dovuto presentare la denuncia. E ciò ha prodotto spese, ricorsi ai geometri, file dinanzi all'Ufficio tecnico erariale per ottenere il certificato catastale. Certamente da queste denunce il fisco non ricaverà niente. Sarebbe opportuno dire che quando dal conteggio che si fa moltiplicando per una certa cifra il reddito non ricordo se agrario o dominicale non si raggiunge un minimo, questa denuncia non deve essere fatta. E bisogna tener conto dell'assunto che con queste moltiplicazione gente non pensionata, ma che è proprietaria di 60 o 65 ettari di terreno, data la bassa valutazione ai fini del pagamento delle imposte, non ha prodotto la denuncia dei redditi. È stato invece costretto a produrla il povero o lo sciocco del paese.

Ho già quindi preannunciato il voto favorevole del mio Gruppo e lo riconfermo ribadendo che noi socialisti in particolare vogliamo che i rapporti tra fisco e contribuenti siano cristallini, che ognuno paghi in proporzione al guadagno, che vengano severamente colpiti gli evasori e i furbasti. È una delle pietre che consideriamo più importanti per l'edificazione di una società socialista. E per questo continueremo senza sosta a lavorare e a lottare anche in questo campo. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Carollo. Ne ha facoltà.

C A R O L L O. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che nessuno metterà in dubbio che questa legge è nata dallo stimolo pressante del mio partito, stimolo che d'altra parte veniva da non poche categorie di contribuenti e in particolare da tutte quelle famiglie che, considerando come preminente l'aspetto morale e sociale della propria

esistenza e sopravvivenza, temevano una qualsiasi tentazione disgregante della famiglia stessa. Avere rispecchiato quello stimolo e averlo fatto nostro non fu certamente cosa grottesca, senatore Cucinelli. Forse grottesco sarebbe stato il non prenderne atto e non tentare di trasferire alla valutazione del Parlamento italiano quei bisogni, quelle istanze e quelle prospettive di ordine sociale nell'ambito e nella ragione dell'ordine familiare.

Riteniamo che questa legge non risolva certamente i problemi così come il paese li aveva posti e la Democrazia cristiana li aveva riflessi; ma la logica fiscale che è presente più di ieri in questo provvedimento si avvicina di più alla concezione che abbiamo della famiglia, non come fatto punitivo ma come realtà basata sui valori morali e sociali. Consideriamo come punti salienti e caratteristici in senso positivo quelli che concernono l'indifferenza della qualità e della quantità del reddito tra i coniugi ai fini del calcolo del cumulo, l'ampliamento della fascia di esonero del cumulo dai 5 ai 7 milioni. Tale allargamento soddisfa molto le famiglie contribuenti del Meridione ove il cumulo dei redditi eventuali di moglie e marito non è certo formato da grosse disponibilità nel settore industriale e commerciale, ma, in particolare nel settore terziario ed impiegatizio. È difficile che le nostre famiglie meridionali riescano a cumulare tra i coniugi redditi di gran lunga superiori ai 7 milioni. Sotto questo aspetto ritengo che la famiglia meridionale viene ad essere assai notevolmente agevolata dall'allargamento della fascia di esenzione dal cumulo.

Si è anche ampliata la fascia di abbattimento dell'ILOR da 2 milioni e 500.000 a 6 milioni. Cento, rimane il problema di principio e la Democrazia cristiana in questo momento non l'accantona nè lo nega; ci arrendiamo di fronte alla contingenza, ad una situazione economica del paese che magari comporta e giustifica gradualità di interventi; ma ciò non significa che, pur apprezzando questo provvedimento, lo giudichiamo definitivamente risolutivo. D'altra parte lo stesso Ministro non ha potuto non considerare interlocutorio il provvedimento e quasi di transizione. Voglio ripetere ciò che il sena-

tore Colajanni ha detto poc'anzi: non esiste una legislazione in materia fiscale che detti in via definitiva provvedimenti perfetti. Man mano che mutano le situazioni economico-sociali e che si fanno più complicate o più geometriche le operazioni inerenti alle attività economiche e quindi, conseguentemente, alle meccaniche fiscali, devono via via essere adattate le norme relative. Non solo per questo aspetto di natura tecnica e di meccanica economica ma anche per ragioni morali e sociali non rinunciamo al principio, considerando quindi il provvedimento come interlocutorio e di transizione. Però siccome esso ha, come dicevo, meriti intrinseci tali da potersi dichiarare che la logica fiscale si è oggi avvicinata di più alla nostra concezione della famiglia, la Democrazia cristiana dichiara di votare a favore del provvedimento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, sono dolente di interrompere il concerto di amorosi sensi affermando che il nostro Gruppo voterà contro questo provvedimento posto in essere anche col contributo del ministro Visentini, che noi stimiamo come profondo conoscitore del ramo e del diritto societario. Avevamo fiducia che fosse diverso. Il senatore Carollo lo ha definito transeunte; ma tutti noi siamo transeunti. Egli ha fatto come il deamicisiano Garrone ed ha voluto giustificare un voto favorevole arrampicandosi su tutti gli specchi possibili ed immaginabili, con dei ragionamenti che definirei suicidi perchè portavano ad un voto contrario.

C A R O L L O . Le ho dimostrato esattamente il contrario, quanto meno per le famiglie meridionali.

N E N C I O N I . Egli ha levato un inno alla famiglia infliggendo ad essa una punizione; un inno ai principi praticamente abbattendoli alla base. Se questo provvedimen-

to, che parte dal vieto cumulo, portando via via il tetto da tre a quattro, cinque, sette milioni (ed il senatore Carollo pensa che domani si potrà arrivare a dieci, quindici) è perfezionabile — adesso lo faccio io il Garrone — non bisogna pensare che tutto si risolva in termini di perfezionabilità, riservandoci di esaminare le questioni di principio in un secondo momento.

Invece, proprio dai principi si doveva partire nel concepire ed attuare questo provvedimento legislativo.

Si è cercato di portare delle giustificazioni rifacendosi al diritto comparato, ma proprio questo esame dimostra che il principio, salvo qualche eccezione di poco conto, è rispettato e la famiglia è premiata. Prendete gli Stati Uniti in cui la famiglia è privilegiata.

Anche dal principio dell'autonomia dei coniugi, introdotto dal nuovo diritto di famiglia cui si è richiamato il senatore Carollo, doveva trarsi la conseguenza che, in materia fiscale, doveva esserci l'autonomia che ha ispirato la riforma del diritto di famiglia, come ci direbbe con enfasi il senatore Viviani che alla televisione ha sciolto un inno alla autonomia e indipendenza dei coniugi contro di noi, « fumose candele » che secondo lui sostenevamo l'oscurantismo e la piramide maritale che sovrastava alla libertà della donna, schiava della tradizione.

V I V I A N I . Il lugubre passato.

N E N C I O N I . La fragilità di questa posizione è evidente proprio per questa tendenza legislativa che da tre passa a quattro, a cinque, a sette, nella dinamica della produzione legislativa. Ciò dimostra che c'è una tendenza a rispettare il principio e ad infrangere le catene che ci avvolgono.

Il Parlamento, Camera e Senato, ha sempre bollato l'istituto del cumulo. Chiedevo prima a un collega il parere della Commissione giustizia della Camera sul cumulo per vedere se per caso al Senato noi, che abbiamo dato un giudizio assolutamente negativo, non fossimo nel vero e nel giusto oppure se avessimo delle idee particolari. Ma la Com-

missione giustizia della Camera, quando si trattò di esaminare l'istituto del cumulo, scrisse nel suo parere che « il disegno di legge conferma in sostanza il trattamento di sfavore sul piano fiscale della famiglia legittima rispetto a quella di fatto. Già in diverse occasioni la Commissione giustizia della Camera ha affrontato il problema di una politica della famiglia che si traducesse in norme fiscali più eque. La Sottocommissione deve in questa sede riaffermare l'opportunità che, provvedendo ad una radicale riforma tributaria, si tenga conto dei rilievi ripetute volte avanzati e delle esperienze di altri paesi procedendo coraggiosamente alla soppressione dell'arcaico principio del cumulo ».

E allora, onorevoli colleghi, è inutile fare della filosofia fiscale sull'elevazione del tetto mentre avremmo dovuto abbassarlo fino a terra, cancellando il cumulo nel nuovo spirito della legislazione familiare istituita dal nuovo diritto di famiglia che condividiamo, senatore Viviani...

V I V I A N I . Ma avete votato contro.

N E N C I O N I . Abbiamo votato contro una legge, non contro i principi.

V I V I A N I . Contro la legge che attuava quei principi.

N E N C I O N I . No, contro una legge che non ha attuato i principi che volevamo fossero attuati. Pertanto l'indipendenza, la separazione di sfere patrimoniali, l'autonomia che rispettiamo, invochiamo e vogliamo dinamicamente proiettare nel futuro, dovevano avere per coerenza un rispetto fiscale. Invece questo seguito fiscale non c'è.

Consideriamo la valutazione della Commissione giustizia del Senato: « L'articolo 2, comma secondo, stabilisce il principio del cumulo dei redditi familiari che colpisce solo la famiglia legittima e non quella di fatto ed è in contraddizione con il carattere personale e progressivo dell'imposta come dichiara il comma primo dello stesso articolo,

in armonia con l'articolo 53 della Costituzione ».

La Corte costituzionale esaminerà la fattispecie tra qualche giorno. Noi staremo in silenzio rispettoso ad attendere gli eventi, ma potrebbe anche darsi che ci troveremo a dover constatare che abbiamo difeso un principio arcaico ed erroneo in aspro contrasto col nuovo diritto di famiglia.

Pertanto questo disegno di legge contiene una posizione molto fragile. È facile che il tetto dei 7 milioni potrà esentare dai rigori del cumulo il 50 per cento dei coniugi contribuenti. È possibile; ma non si misurano i principi: i principi si rispettano perchè quando si scende a misurare i principi vuol dire che sono infranti, intristiti.

La legge si deve rivolgere alla generalità dei cittadini in un clima di giustizia e non dettare esenzioni che ne possono svuotare l'applicazione in varie fasce di cittadini (maggioranza o minoranza). Infatti l'obbligazione tributaria è basata sul concorso dei redditi coniugali o non lo è; se ciò fosse per alcune famiglie e non per altre, probabilmente si prospetterebbe l'incostituzionalità anche sotto il profilo dell'articolo 3, la mina 3, che tutto fino adesso ha inciso, sovvertito.

Onorevole Ministro, siamo scesi ad una riforma tributaria con improvvisazione e disinvoltura; l'abbiamo vista come cera sciogliersi ai primi raggi del sole applicativo; il sole che non è meridiano continua a scioglierla; abbiamo assistito alla cancellazione dell'ILOR ai professionisti, per tornare poi ad applicarla malgrado la struttura dell'imposta che non ha alcuna giustificazione. Abbiamo visto mantenere vieti principi, ripeto, che la Commissione giustizia della Camera aveva definiti arcaici, che la Commissione giustizia del Senato aveva respinto, li accogliamo infine in questo disegno di legge. Ecco perchè votiamo contro in quanto esso segue una filosofia, probabilmente giusta nell'ispirazione, ma che si traduce in norme che questa filosofia frustrano, intristiscono, rendendo questo provvedimento eterogeneo, monco, con il vestito di arlecchino, con mille argomenti trattati in superficie e non in profondità, come noi speravamo venissero trattati da una persona competente come è il ministro Vi-

sentini, e ne ha dato sempre pronto e puntuale la dimostrazione in quest'Aula in questa discussione. Pertanto avremmo preferito che, come abbiamo detto male noi in questa breve, succinta dichiarazione di voto (vedo il Presidente che ha già il campanello in posizione di squillo e ciò significa che io debbo finire) questo provvedimento, che deve avviare la riforma tributaria in un clima di armonia e di equilibrio, portasse a delle norme applicative che potessero dare al contribuente maggiore fiducia nel fisco e maggiore fiducia nel principio di perequazione tributaria che per noi è ancora un sogno lontano e probabilmente per ora irraggiungibile. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

* **O S S I C I N I .** In base a un giudizio globale sugli aspetti tecnici e politici di questa legge, annuncio che il Gruppo della sinistra indipendente si asterrà dal voto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mazzei. Ne ha facoltà.

M A Z Z E I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non approfitterò della vostra cortesia e della vostra pazienza, ma sono così rare le occasioni di esprimere soddisfazione che veramente vorrei sottolineare solo per un momento i motivi che ci inducono a usare questo termine, senza nessun trionfalismo, che non fa parte — credo di poterlo dire — del nostro stile. Direi che la soddisfazione discende dal vedere attuato uno degli impegni programmatici del Governo, non certo uno dei minori per la delicatezza e complessità della materia e soprattutto per le attese che questo provvedimento ha inteso soddisfare, attese da parte dell'opinione pubblica.

Diciamo una volta tanto — e mi pare che lo abbia sottolineato molto bene il collega Cipellini — che è dalla parte del fisco che si interviene per rendere più giuste talune di-

sposizioni, per adeguarle alla realtà che è mutata. Questa rispondenza alle larghe aspettative popolari è stata dimostrata dalle convergenze che il disegno di legge che stiamo per approvare ha ottenuto da parte delle forze politiche presenti in Parlamento.

Vorrei innanzitutto dire, non certo per replicare o fare polemica, che questo provvedimento, noto come provvedimento sul cumulo, presenta tanti altri aspetti che sono molto più rilevanti. Senza invocare principi e soprattutto scomodare i valori spirituali e morali della famiglia, si può dire che abbiamo lavorato secondo la tradizione legislativa del paese, considerando che la capacità contributiva secondo la tradizione del nostro e anche di altri paesi, viene esaltata nel momento in cui i membri di una stessa famiglia godono insieme di più redditi.

Vorrei dare atto al collega De Ponti, che con molta onestà intellettuale e con molta coerenza ha difeso la linea contro il cumulo, del garbo con cui l'ha portata avanti, e proprio perchè — come più volte è stato autorevolmente detto — questo problema non involge nessun principio con la soluzione odierna non è chiusa nessuna questione. Noi l'abbiamo risolta in maniera razionale, tenendo presente peraltro anche i problemi congiunturali, dal punto vista economico, che affliggono il paese in questo momento e cercando di venire incontro — e questo credo che lo abbiamo fatto — a larghe attese dei cittadini.

Ci sono altri aspetti di questo provvedimento che vanno sottolineati e sono la revisione delle aliquote, che giustamente va incontro a esigenze tanto diffuse, l'ammodernamento rappresentato dall'autotassazione; ed è questo un aspetto che forse non è stato sufficientemente ribadito e considerato nel suo giusto valore.

Se c'è veramente una grossa novità, questa è rappresentata da tale passo in avanti, che significa anche l'introduzione di quelle nuove procedure che sono necessarie — ce lo siamo detto tante volte — per dare attuazione alla riforma tributaria, avendo finalmente avviato l'organizzazione dell'amministrazione, liberandola da gravosa e non produttiva incombenza, verso l'attività di controllo, sia pure selettivo, che è l'unica arma

efficace contro l'evasione. Vorrei, per finire, solo sottolineare *en passant* alcune cose: cioè vorrei dire a un autorevole collega che il provvedimento in approvazione, per quanto riguarda l'adeguamento agli effetti perversi, diciamo, dell'inflazione, proprio per i redditi minori non si è limitato a questo, è andato ben oltre. Chi lamentava uno scarso adeguamento non ha tenuto conto che i redditi minori hanno avuto un vantaggio ulteriore rispetto a quello che poteva essere un mero adeguamento agli effetti dell'inflazione. E poi vorrei dire a chi ha sollecitato il confronto su altri temi importanti, quale può essere la riforma della finanza locale, che preliminarmente dobbiamo chiarire una questione di lessico. Ecco, è proprio chi parte da un concetto diverso dell'autonomia e che vede nelle varie articolazioni della Repubblica che sono le regioni, le province, i comuni non cose a sè stanti ma articolazioni di un solo corpo, di una sola istituzione che è quella dello Stato, chi ha un concetto dell'autonomia non come contrapposizione ma come apporto, come articolarsi di interessi, di competenze che devono confluire direttamente a un disegno generale di sviluppo del paese, bene, chi ha sempre portato avanti queste idee non può che essere aperto e sensibile all'invito a discutere sulla riforma della finanza locale.

Ma visto che per esserci confronto ci vuole chiarezza, chiariamo quello che intendiamo per autonomia. Credo che noi abbiamo un concetto molto più avanzato di tanti nostri colleghi sia pure direi su posizioni politiche formalmente le più avanzate. Fatti questi rilievi, che mi sembravano necessari per dare un minimo di risposta a certe sollecitazioni, vorrei ribadire la soddisfazione alla quale accennavo prima nell'esprimere il voto favorevole dei repubblicani a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2170 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

491^a SEDUTA (*notturna*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPHICO

2 OTTOBRE 1975

Di conseguenza restano assorbiti i disegni di legge nn. 1511, 1876, 1919 e 1942.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 7 ottobre 1975**

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, essendo esauriti gli argomenti previsti nel calendario dei lavori per la settimana in corso, la seduta antimeridiana di domani non avrà luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 7 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

« Esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione ».

La seduta è tolta (*ore 23,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari